Comune di Dolzago Provincia di Lecco

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Piano delle Regole

art. 10 L.R. 12/05

Normativa di Piano

Variante 2012

Elaborato modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni



elaborato

_{PR} **1**

Il Sindaco:

Il Segretario comunale:

Progettista arch. Claudio Scillieri con arch. Stefano Fregonese

settembre 2012 Allegato alla delibera n.° del del

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL PIANO	pag. 1
ART. 2 - ELABORATI GRAFICI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DEL PIANO DELLI	E
REGOLE	pag. 1
ART. 3 - DEFINIZIONI URBANISTICHE	pag. 2
ART. 4 - DEFINIZIONI EDILIZIE	pag. 2
ART. 5 - LIMITI DI DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI	pag. 5
ART. 6 - DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ	pag. 5
ART. 7 - DISTANZE DEGLI EDIFICI VERSO STRADA	pag. 6
ART. 8 - ALLINEAMENTI	pag. 6
ART. 9 - SPAZI CONSEGUENTI AD ARRETRAMENTI	pag. 7
ART. 10 - CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO	pag. 7
ART. 11 - MODALITÀ' DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI	pag. 7
ART. 12 - AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI	pag. 8
ART. 13 - COSTRUZIONI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE PRESENTI NORME	pag. 8
ART. 14 - DISCIPLINA DEL COLORE	pag. 8
ART. 15 - DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA	pag. 9
TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA NE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	LL'AMBITO
ART. 16 - MODALITÀ DI INTERVENTO	pag. 10
ART. 17 - PIANI ATTUATIVI ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO	pag. 10
ART. 18 - PIANI ATTUATIVI IN VIGORE	pag. 11
ART. 19 - RECINZIONI	pag. 11
ART. 20 - AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	nog 11
ART. 21 - AREE ALL'INTERNO DEL TUC DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA	pag. 11
	pag. 11
DISCIPLINA	pag. 11
DISCIPLINA disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione	_
	_
disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione	pag. 11 pag. 12
disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione ART. 22 - APPLICABILITA' DELLE PRESENTI NORME	pag. 11 pag. 12
disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione ART. 22 - APPLICABILITA' DELLE PRESENTI NORME ART. 23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E I RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	pag. 11 pag. 12 INTERVENTI DI pag. 12
disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione ART. 22 - APPLICABILITA' DELLE PRESENTI NORME ART. 23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E I	pag. 11 pag. 12 INTERVENTI DI pag. 12 ITTUZIONE
disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione ART. 22 - APPLICABILITA' DELLE PRESENTI NORME ART. 23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E I RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ART. 24 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DI AMPLIAMENTO, DI SOST	pag. 11 pag. 12 INTERVENTI DI pag. 12 IITUZIONE pag. 13
disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione ART. 22 - APPLICABILITA' DELLE PRESENTI NORME ART. 23 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E I RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ART. 24 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DI AMPLIAMENTO, DI SOS' EDILIZIA E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	pag. 11 pag. 12 INTERVENTI DI pag. 12 ITTUZIONE

pag. 23

disciplina urbanistica-edilizia nelle aree con funzione non residenziale

ART. 29 - SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE	pag. 18
ART. 30 - MORFOLOGIA DEGLI EDIFICI	pag. 18
ART. 31 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	pag. 18

TITOLO III DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

ART. 32 - MODALITÀ DI INTERVENTO pag. 19

ART. 33 - PARAMETRI DI TIPO MORFOLOGICO, FUNZIONALE E PRESTAZIONALE

ART. 34 - RECINZIONI E SPAZI ACCESSORI pag. 20

TITOLO IV DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA DELLE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE

ART. 35 - MODALITÀ DI INTERVENTO pag. 21

28

ART. 37 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 36 - EDIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE pag. 22

TITOLO V DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA COMMERCIALE

ART. 38 - AREE DA DESTINARE AGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI	pag. 23
ART. 39 - PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI NEI NUCLEI DI ANTICA	
FORMAZIONE	pag. 23
ART. 40 - NORME RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI MEDIE STRUTTURE DI VEN	NDITA,
DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ED I CENTRI COMMERCIALI	pag. 24
ART. 41 - CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI-URBANISTICI E COMMERC	IALI
PER ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	pag. 24
ART. 42 - NORME RIGUARDANTI LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ED I CENTR	[
COMMERCIALI pag. 2	25
ART. 43 - PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI DI NATURA URBANISTICA INERENTI LA DIS	SPONIBILITÀ
DI SPAZI AD USO PUBBLICO E DI PARCHEGGI	pag. 25
ART. 43 - CRITERI URBANISTICI PER LA LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELI	LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA	pag. 25
ART. 44 - NORME PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag. 25

ART. 45 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIM	IENTI
E DI BEVANDE	pag. 25
ART. 46 - NORME PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' AGROTURISTICA	pag. 27
ART. 47 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E	
PERIODICA	pag. 27
ART. 48 - NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STRADALI PER LA DISTRIBUZION	1E
DEI CARBURANTI	pag. 28

TITOLO VI NORME PARTICOLARI E FINALI

ART. 50 - VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI	pag. 29
ART. 51 FABBRICATI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO	pag. 29
ART. 52 RECUPERO DI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI	pag. 29
ART. 53 EDIFICI ESISTENTI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	
URBANISTICA (ATU)	pag. 30
ART. 54 NORME TRANSITORIE DI RACCORDO CON IL PRECEDENTE PRG	pag. 30
ART. 55 MODALITA' DI ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

APPLICAZIONE DEL PIANO

- 1.Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definisce, a norma dell'art. 7 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (tale legge è di seguito indicata con L.R. 12/05), l'assetto dell'intero territorio comunale.
- 2.Il Piano delle Regole è un atto del P.G.T..
- 3.Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
- 4.Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti Norme di Piano (in seguito chiamate NdP), alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.
- 5. Gli interventi edilizi sono definiti e disciplinati, per quanto di competenza, dall'art. 27 della L.R. 12/05.
- 6.Gli strumenti di attuazione delle previsioni del PIANO DELLE REGOLE sono quelli previsti dalla vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale. Essi sono:
 - a)INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato, denuncia di inizio attività, denuncia di inizio attività convenzionata, autorizzazioni per impianti di telecomunicazione);
 - b) PIANIFICAZIONE ATTUATIVA (Piani Attuativi Comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale); altri strumenti di programmazione convenzionata previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
- 7.Possono essere assoggettate ad intervento di pianificazione attuativa porzioni di territorio all'interno del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) qualora il soggetto pubblico e/o privato che promuova l'intervento lo ritenga utile od opportuno al fine di un più congruo disegno urbano ed edilizio, per un più agevole reperimento delle aree per attrezzature pubbliche o dove l'Amministrazione Comunale ritenga di imporlo per sopravvenute esigenze di pubblica utilità deliberate dall'organo comunale competente per legge a deliberare.
- 8.Le modalità di intervento, i parametri edilizi ed urbanistici, le limitazioni, le distanze, le destinazioni non ammissibili, le eventuali norme particolari per i vari ambiti o edifici sono individuate nelle schede (dal numero 1 al numero 12) allegate alle presenti norme e sono parte integrante delle stesse.

ART 2

ELABORATI GRAFICI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DEL PIANO DELLE REGOLE

- 1.Le tavole individuano i vincoli noti, le particolari limitazioni o quelle limitazioni che occorre tenere presenti nella progettazione degli interventi consentiti dalle tavole prescrittive, assumendo vincoli e limitazioni al ruolo di sistemi condizionanti i progetti.
- 2. Qualora i fattori esterni alla progettazione urbanistica assunti come dati di fatto e la cui presenza determina particolari vincoli (localizzazione pozzi, elettrodotti, metanodotti, arterie stradali, ecc) dovessero essere rimossi o eliminati, i particolari vincoli ad essi collegati perdono di efficacia.
- 3.Ai fini della corretta applicazione delle previsioni di P.G.T., tra gli atti e gli elaborati che costituiscono l'insieme dello strumento urbanistico, sono considerati prescrittivi, oltre le presenti norme, fatte salve le esplicite deroghe in esse previste, i seguenti atti ed elaborati approvati secondo i modi e le forme di legge:

PS 2	ATTREZZATURE PUBBLICHE
PR 2	INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI PRESCRITTIVI-VINCOLI
PR 3.1	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE AREE DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA
PR 3.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI E DELLE AREE DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA
	Fogli A-B
PR 4	RICONOSCIMENTO DELLA VALENZA STORICA DEGLI INSEDIAMENTI E MODALITA' DI INTERVENTO
Allegati	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ART. 3 DEFINIZIONE URBANISTICHE

L'urbanizzazione e l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dai seguenti parametri corredati dai relativi indici:

- 1 **St** = Superficie territoriale.(mq) =Tutta l'area del Piano Attuativo sulla quale si applica l'indice di edificabilità territoriale (**It**). Essa comprende:
- a) le aree previste per le urbanizzazioni e per le eventuali infrastrutture a rete
- b) le aree già eventualmente cedute o in corso di cessione gratuitamente all'Amministrazione Comunale ed utilizzate per la realizzazione di infrastrutture a rete
- c) le eventuali fasce di rispetto
- $2 \mathbf{Sf} = \mathbf{Superficie}$ fondiaria.(mq) = Superficie del lotto edificabile al lordo delle eventuali fasce di rispetto (stradali, ferroviarie, ambientali, di servitù di condutture di ogni tipo, ecc.).

In tale superficie è compresa quella eventualmente destinata sul lotto di proprietà, a strada di uso pubblico nonché pubblica purché venga assunto da parte del richiedente il permesso di costruire o titolare della DIA, impegno unilaterale alla cessione gratuita alla A.C. della porzione di area destinata a strada.

3 - \mathbf{Sc} = Superficie coperta. (mq) = Proiezione dei profili esterni delle parti edificate al di sopra della linea naturale del terreno, al netto dei corpi aggettanti (bow-window, balconi, pensiline, ecc.) fino ad un massimo di ml.2,00 di sporto. Qualora gli aggetti eccedano tale misura, la superficie coperta si computa detraendo comunque la fascia di ml. 2,00

Dal computo della superficie coperta sono esclusi i volumi completamente interrati anche se esterni al perimetro del fabbricato soprastante.

- 4 \mathbf{It} = Indice di edificabilità territoriale. (mq/mq) = Rapporto tra superficie lorda di piano di un fabbricato (\mathbf{Slp}) di cui al successivo Art. 3 e la superficie territoriale (\mathbf{St}).
- 5 If = Indice di edificabilità fondiaria. (mq/mq) = Rapporto tra la superficie lorda di piano di un fabbricato (Slp) di cui al successivo Art. 4 e la superficie fondiaria (Sf).
- $6 \mathbf{Rc} = \mathrm{Rapporto}$ massimo di copertura. = Rapporto tra la superficie coperta e la superficie di fondiaria calcolata al netto della eventuale superficie ceduta o da cedere per la realizzazione di infrastrutture viarie o per la realizzazione di attrezzature pubbliche .

ART. 4

DEFINIZIONE EDILIZIE

1 - **Slp** = Superficie lorda di piano (mq)

1.1 Per gli edifici residenziali e servizi alla residenza di cui alla categoria 1 dell'allegata tab. A e le residenze dell'imprenditore agricolo come definito dal punto 3 dell'Allegato A della L.R. n. 31/08 e dei dipendenti dell'azienda agricola in progetto o oggetti di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, la **Slp** coincide con la somma delle S.u., come definita dall'art. 3 del D.M. 10 maggio 1977 n. 801, aggiungendo l'eventuale superficie delle logge eccedente la profondità di ml 2,00 e l'eventuale Snr, come definita dall'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977 n. 801, eccedente i due piani fuori terra.

- 1.2 Per gli edifici non residenziali esistenti e in progetto la **Slp** è data dalla somma delle superfici di tutti i piani completamente fuori terra, misurate al lordo delle murature. Per superficie di piano si intende il massimo ingombro delle strutture orizzontali e, in presenza di strutture inclinate, la loro proiezione in pianta. Per le porzioni parzialmente tamponate la **Slp** è data dalle parti racchiuse eccedente la profondità di ml. 2,00.
- 1.3 La **Slp** degli edifici residenziali esistenti, da calcolare in caso di nuova costruzione in lotto già edificato previa demolizione dell'esistente, è calcolata dividendo il volume geometrico dell'edificio (superficie di base per altezza ovvero si considera l'edificio come un solido o un insieme di solidi di differenti superfici ed altezze di cui si sommano i relativi volumi, al lordo di rientranze per porticati, logge, ecc., vuoto per pieno; per superficie di base si intende la Sc come definita dal precedente art. 3 punto 3) per l'altezza virtuale di ml. 3,00.
- 2- **H** = Altezza degli edifici in progetto o oggetti di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria. (ml)
- Il parametro H è riferito esclusivamente alla indicazione dei parametri riportati nelle schede allegate alle presenti norme.-
- 2.1 Per gli edifici, o parti di edifici residenziali e di servizio alla residenza di cui alla categoria 1 dell'allegata tab. A e le residenze dell'imprenditore agricolo come definito dal punto 3 dell'Allegato A della L.R. n. 31/08 e dei dipendenti dell'azienda agricola, ad esclusione di tutti gli edifici compresi nei nuclei di antica formazione, per altezza dell'edificio si intende il numero dei piani abitabili/utilizzabili anche non costituenti **Slp**, completamente fuori terra dell'edificio moltiplicata l'altezza teorica interpiano di m.3,00. In presenza di più piani non abitabili fuori terra, ai fini del calcolo dell'altezza dell'edificio come specificata nei commi precedenti, tali piani verranno conteggiati alla stregua dei piani abitabili tranne uno;
- 2.2 Per tutti gli altri edifici con destinazione non residenziale e assimilata di cui al precedente comma 2.1, per altezza dell'edificio si intende la differenza di quota fra la quota dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano agibile/utilizzabile e la più bassa delle due quote:
- a) quota del piano di intersezione medio con la quota originaria del terreno;
- b) piano di calpestio del marciapiede dell'edificio.

I limiti di altezza per gli edifici con elementi prefabbricati, sono riferiti alla differenza di quota fra il piano di appoggio della struttura di copertura e la più bassa fra le due quote a) e b) sopra menzionate.

Nel caso di coperture con solaio inclinato la quota di altezza massima è riferita alla media delle altezze dei prospetti ovvero delle pareti esterne verticali.

Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici quali tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche e per telecomunicazioni, camini, ciminiere, silos e pennoni.

3 - V = Volume

- 3.1 il volume degli edifici residenziali esistenti e per il calcolo degli oneri di urbanizzazione è determinato dalla somma dei prodotti della Superficie di piano (SP) di ogni piano completamente fuori terra per l'altezza geometrica del piano stesso comprensivo dello spessore del solaio sovrastante. Nel caso di solaio inclinato la quota dell'estradosso è riferita alla media delle altezze. Per superficie di piano (SP) si intende la superficie del piano comprensivo dei muri perimetrali con esclusione dei balconi sporgenti fino a ml. 2,00
- 3.2 per le altre destinazioni si fa riferimento all'altezza reale ma con un massimo di m. 4,50.

4 - Altezza interna dei sottotetti

4.1 L'altezza interna del sottotetto non può superare l'altezza media ponderale di ml. 2,50 calcolata come rapporto tra il volume geometrico dello spazio interno costruito e fruibile sopra l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e la superficie interna fruibile complessiva del solaio stesso.

- 4.2 L'altezza media ponderale di ogni singolo ambiente al piano sottotetto dovrà essere inferiore a m 2,70, con esclusione di corridoi e disimpegni di larghezza non superiore a m 1,50.
- 5 **UI** = Unità immobiliare = La minima unità edilizia censita o censibile autonomamente nel Catasto Urbano, capace di assolvere autonomamente e completamente funzioni secondo cui essa è censita (esempio: appartamento, negozio, laboratorio artigiano, autorimessa, ecc.).
- 6 **Superfetazioni** = La parte aggiunta ad un edificio, dopo la sua ultimazione e di cui non è mai stata rilasciato alcun atto autorizzativo, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia o da guastare l'aspetto estetico dell'edificio stesso, o anche dell'ambiente circostante.
- 7 **Sagoma di un edificio** = L'inviluppo geometrico e non materico, delle superfici esterne racchiudibili il volume dell'edificio, al netto degli sporti in franchigia di cui al precedente art. 3, punto 3; tale definizione è il riferimento anche per l'applicazione degli articoli 27.1 e 41.2 della L.R. 12/05 e dell'art. 22.2 del DPR 380/01
- 8 **Lotto** = Area edificabile rientrante tutta nel medesimo ambito o area così come individuati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/05, asservita o da asservirsi ad una costruzione, la cui misurazione risulti da rilievo topografico.
- 9 Area di pertinenza = L'area asservita al fabbricato in forza dell'ultimo atto abilitativo la relativa costruzione o asservibile ai sensi delle presenti norme, indipendentemente da successivi frazionamenti o cambi di proprietà o, in assenza, alla unità fondiaria catastalmente individuata alla data di adozione delle presenti norme. Pertanto eventuali capacità edificatorie residue vengono attribuite all'intera area di pertinenza originaria, indipendentemente da successivi frazionamenti. Per gli immobili esistenti già ricompresi in Piani Attuativi edificati e completati si intende area di pertinenza quella corrispondente ad $\mathbf{If} = 0,33$ mq/mq. ovvero se minore, quella dell'atto abilitativo.
- 10 **Costruzioni accessorie =** Sono considerate costruzioni accessorie quegli edifici autonomi ovvero non costituenti appendici dell'edificio principale quali tettoie aperte, ripostigli, box per auto, ricovero attrezzi giardinaggio, legnaie, ricovero animali domestici, ecc., non suscettibili di utilizzazione con permanenza continua di persone e che comportino una Slp inferiore al 20% della Slp dell'edificio principale.

11 - Pensiline.

Le strutture su pilastri o a sbalzo di semplice copertura, aperte su tutti i lati tranne quello in aderenza alle costruzioni cui eventualmente si appoggiano.

- 12 **Parcheggi** = Spazi di sosta dei veicoli, calcolati con riferimento alla superficie netta dei soli spazi di rimessa, anche organizzati entro costruzioni e su più piani, distinti in:
- parcheggi di urbanizzazione (primaria e secondaria):
- destinati al pubblico anche se a gestione privata;
- parcheggi asserviti alle singole unità immobiliari destinati a soddisfare le esigenze di sosta proprie delle diverse attività insediate.

Per posto auto, laddove richiamato nelle presenti N.d.P., si intende una superficie minima di ml $5,00 \times 2,50$ facilmente accessibile.

13 - **Edifici esistenti ai fini delle presenti norme =** Edifici esistenti, o quelli per i quali sia stata presentata comunicazione dell'inizio lavori precedentemente alla data di adozione delle ottobre 2012

presenti norme. Per edificio esistente si intende un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza anche solo di uno di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza di un edificio ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata, assumendo la l'eventuale capacità edificatoria individuata dall'ambito in cui ricade il rudere.

- 14 Barriera vegetata- L'intervento prevede l'interposizione di fasce di vegetazione naturale con funzione tampone, in genere di strutture con vegetazione prevalentemente legnosa di differente ampiezza e natura in associazione anche a terrapieni. In alternativa si possono utilizzare strutture che hanno minore necessità di spazio in quanto prevedono unità atte alla crescita di vegetazione di varia natura, in moduli sovrapposti o su rilevati o sostegni di pannelli fonoassorbenti. La natura generale degli interventi contempla: movimenti di terra per eventuale formazione di terrapieni, sistemazione e correzione del terreno, messa a dimora di alberi ed arbusti, inserimento di piccole opere a favore di specie animali di piccola taglia.
- 15 Cellula base = La cellula base, a pianta tendente al quadrato, con lato di circa m. 4 al netto delle murature, con una altezza di circa m. 3.00, costituisce l'unità base di cui è costituita la tipologia cascina, rustico, ecc. Questa cellula normalmente presenta due aperture, porta e finestra sul lato rivolto a sud e una finestra sul lato nord allineata planimetricamente, ad una delle aperture a sud. L'aggregazione delle cellule avviene per aggiunte lungo i lati ciechi e/o sovrapposizione ed il collegamento orizzontale tra le cellule è costituito da due vani porta realizzati nelle murature comuni alle cellule. Normalmente uno dei due vani porta viene chiuso da una parete sottile di tamponamento, complanare ad una delle facce delle murature, realizzando così una sorta di armadio a muro.

ART. 5

LIMITI DI DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI

- 1.La distanza minima tra le costruzioni è regolata dall'art. 873 e seguenti del Codice Civile.
- 2.Limitatamente agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 27.1-e) della L.R. 12/05 e quindi anche per gli ampliamenti esterni alla sagoma e per le sopraelevazioni comprese quelle connesse con il recupero dei sottotetti di cui al titolo IV capo I della L.R. 12/05, il rispetto della distanza minima tra fabbricati è di m. 10, derogabile all'interno di piani attuativi.

ART. 6

DISTANZA DEGLI EDIFICI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

- 1.Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5, le distanze degli edifici dai confini di proprietà, misurate perpendicolarmente alle fronti dell'edificio, non devono essere inferiori ai minimi indicati nelle schede allegate.
- 2.Per i balconi, gli sporti di gronda delle coperture e gli sporti praticabili in genere e le scale aperte di aggetto si applicano le distanze previste per le fronti solo per la parte eccedente ml. 2.00.
- 3.Per i collegamenti verticali di sicurezza o in adeguamento alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche valgono le distanze previste dal Codice Civile.
- 4.Distanze inferiori possono essere previste negli strumenti attuativi con previsioni planovolumetriche, sempre tuttavia nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile.
- 5.Per le costruzioni completamente interrate rispetto al piano di campagna originario comprese eventuali opere di pertinenza interrate delle costruzioni anche non assimilabili alle normali costruzioni (piscine, vasche biologiche, contenitori di combustibili per uso privato, ecc.) sono consentite le distanze previste dal Codice Civile.
- 6.Negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 115/08.
- 7.E' sempre ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se preesiste parete a confine; tale aderenza deve coincidere o essere contenuta nella sagoma dell'edificio a confine esistente non considerando il sistema di copertura.

8. Quando il lotto confinante sia libero, o sia edificato con edificio con distanza uguale o superiore ai 10 m. o l'aderenza non dovesse risultare conforme a quanto previsto dal precedente comma, nel rispetto delle norme sulla distanza fra fabbricati è ammessa la costruzione in aderenza al confine di proprietà se viene prodotta regolare convenzione sottoscritta e registrata dalle proprietà confinanti.

9.Nelle aree di pertinenza agli edifici residenziali comprendenti fino a 2 unità immobiliari abitative esistenti, è consentita l'edificazione di accessori in aderenza ai confini di proprietà con limite di mq. 25,00 di Sc per ogni unità immobiliare e comunque fino a mq 50,00 di Sc complessivi previo accordo tra i due titolari con sottoscrizione del progetto edilizio; l'altezza massima non deve essere superiore a m. 2,70 dal piano di spiccato all'estradosso del colmo della copertura a falde; tali costruzioni non devono soddisfare il requisito di rapporto massimo di copertura (Rc), devono rispettare le distanze dalle strade di cui al successivo art. 14 e con riferimento alla distanza dai fabbricati devono rispettare le sole norme dell'art. 873 del C.C.; nel merito edilizio gli accessori di cui sopra devono essere realizzati con copertura a due falde, struttura di provata solidità, anche del tipo prefabbricato, decorosa, con l'esclusione assoluta di impiego di materiali precari o non coerenti e dovranno essere approvati esplicitamente sotto il profilo ambientale dalla Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05.; le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei nuclei di antica formazione.

ART. 7

DISTANZE DEGLI EDIFICI VERSO STRADA

- 1.Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), le distanze degli edifici dalla strada vengono definite dal successivo art. 8.
- 2.Per i balconi, gli sporti di gronda delle coperture e quelli praticabili in genere, le scale aperte di aggetto si applicano le distanze previste per le fronti solo per la parte eccedente ml. 2,00.
- 3.I piani seminterrati, qualora costruiti fuori dal sedime del fabbricato devono osservare le distanze previste per le fronti.
- 4.Per le costruzioni completamente interrate rispetto al piano di campagna originario comprese eventuali opere di pertinenza interrate delle costruzioni anche non assimilabili alle normali costruzioni (piscine, vasche biologiche, contenitori di combustibili per uso privato, ecc.) si dovrà osservare una distanza di almeno ml. 2,00 dal confine stradale.
- 5.L'inizio delle eventuali rampe di accesso per gli spazi interrati nelle nuove costruzioni dovrà osservare una distanza di almeno ml. 4,50 dall'allineamento stradale.
- 6.Gli strumenti attuativi con previsioni planovolumetriche, sempre tuttavia nel rispetto di quanto disposto dal Codice Civile, determinano al loro interno le distanze da osservarsi.
- 7.Le distanze da tenere dal confine stradale fuori dai centri abitati sono stabilite dal D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
- 8. Sono sempre consentiti gli ampliamenti degli edifici esistenti che risultino in contrasto con quanto previsto dal presente articolo purché tali ampliamenti non determinino un aggravamento del predetto contrasto.

ART. 8

ALLINEAMENTI

- 1.Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle presenti norme, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile nonché dal Codice della Strada, viene indicata, in sede di provvedimento amministrativo, la distanza da osservarsi al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti.
- 2.Per comprovati motivi estetici e/o funzionali, può essere richiesta la costituzione di fronti unitari degli edifici o l'edificazione a confine, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
- 3.L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il

mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata.

4. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali o ciclopedonali.

ART. 9

SPAZI CONSEGUENTI AD ARRETRAMENTI

- 1.L'arretramento stradale è regolato, oltre che dalle prescrizioni di legge, dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
- 2.Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano eventuali rientranze realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli.
- 3.L'edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano.
- 4.Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica esterna.

ART. 10

CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO

- 1.La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dall'ultima licenza o concessione edilizia o permesso di costruire o denuncia di inizio attività, rilasciata (e non annullata) anche in sanatoria e, in caso di assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento (o accatastamento comunque precedente l'entrata in vigore della L. 17 agosto 1942 n°1150), o da altri documenti probanti dell'esistenza legittima di una situazione di fatto.
- 2.Le categorie di destinazione aventi rilevanza urbanistica vengono elencate nella allegata Tab. A (parte integrante delle presenti norme) . Tale elenco è da intendersi di massima e non esaustivo.
- 3.L'unità minima di riferimento per l'individuazione della categoria di destinazione d'uso è l'unità immobiliare.
- 4.Si definisce destinazione del fabbricato quella prevalente in termini di **Slp** ad essa dedicata. Destinazioni marginali, ovvero non prevalenti (non superiore ad 1/3 della Slp complessiva e comunque non superiore a mq 30), all'interno di una unità immobiliare, non assumono rilevanza urbanistica ai fini della destinazione d'uso di cui le presenti norme da valersi nei confronti di chiunque e a qualsiasi titolo, anche per ciò che riguarda la variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche.
- 5.Le schede relative ai vari ambiti, che costituiscono parte integrante delle presenti norme, indicano le destinazioni d'uso non ammissibili rispetto a quelle principali dei singoli ambiti o di immobili; in tutti gli altri casi ogni destinazione d'uso o mutamento di essa, è ammessa.
- 6.In ogni caso, oltre alle destinazioni conformi con il carattere dell'ambito, sono consentite destinazioni accessorie e/o complementari utili o necessarie per il miglior funzionamento dell'insediamento, con i limiti eventualmente indicati nelle schede d'ambito allegate che formano parte integrante delle presenti norme.

ART. 11

MODALITÀ' DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI

1.Ai sensi del comma 2 dell'art. 51 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, il mutamento di destinazione d'uso attuato con opere edilizie da qualsiasi a commerciale (salvo trattarsi di esercizi di vicinato ex art. 4 , D. Lgs. 114/98) comporta un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche.

2.Negli edifici esistenti, fermi restando i vincoli a tutela dei beni storici e artistici, sono ammissibili tutti gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) dell'art. 27 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle norme specifiche d'ambito.

- 3.All'interno di detti interventi è sempre ammesso il recupero dei volumi e spazi attualmente non utilizzati.
- 4. Sugli immobili compresi in aree soggette a piani attuativi, fino all'approvazione dei relativi piani, e nel rispetto dei vincoli storici e artistici, sono comunque sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

ART. 12

AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI ESISTENTI

- 1.L'indice di edificabilità (**If**) prescritto dalle specifiche norme contenute nelle schede allegate, può essere superato, nel caso di interventi di solo ampliamento di edifici residenziali e servizi alla residenza di cui alla categoria 1 dell'allegata tab. A e di edifici per la residenza dell'imprenditore agricolo come definito dal punto 3 dell'Allegato A della L.R. n. 31/08 e dei dipendenti dell'azienda agricola, costituiti da un massimo di 2 unità immobiliari, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme, ove tale indice di edificabilità (**If**) sia saturato o saturabile entro il limite di mq. 30 di superficie lorda di piano (**Slp**). Tale ampliamento non potrà comunque superare il limite massimo complessivo di mq. 30 di Slp per unità immobiliari. Non è consentita la cessione dell'utilizzo di tale ampliamento ad altra unità immobiliare.
- 2.La facoltà di ampliamento prevista dai precedenti commi può essere esercitata una sola volta nel periodo di validità delle presenti Norme, ancorché l'ampliamento realizzato sia più contenuto di quello ivi consentito e non può dar luogo a più di una nuova **U.I.** ne ad un edificio comunque separato da quello di cui l'ampliamento.
- 3.Nella realizzazione degli ampliamenti previsti dal presente articolo devono comunque essere rispettate le norme di cui ai precedenti art. 5, 6 e 7.
- 4.La facoltà di ampliamento prevista dai precedenti commi non riguarda gli edifici che ricadono nei nuclei di antica formazione, nelle fasce di rispetto e i beni storico-artistici monumentali.

ART. 13

COSTRUZIONI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE PRESENTI NORME

1.Le costruzioni esistenti in contrasto con le presenti norme non sono soggette ad alcuna procedura coattiva di adeguamento fino all'eventuale approvazione di Piani Attuativi previsti all'interno degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica o all'emissione di decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza; possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che non aumentino la Slp e non comportino la demolizione e ricostruzione parziale o integrale dell'edificio.

2.Per gli edifici in contrasto con le norme riguardanti le distanze (dai confini o dalle strade), le altezze e le visuali, sono ammesse, oltre agli interventi di cui a primo comma del presente articolo, anche operazioni che comportino aumento della Slp, se prevista dalle norme d'ambito, purché le stesse avvengano entro la sagoma completa dell'edificio esistente e rispettino le norme del Codice Civile e del Codice della Strada. Per gli edifici ricompresi in fasce di rispetto stradale e simili, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; tali edifici possono altresì subire soprelevazioni ed ampliamenti purché le porzioni di fabbricato aggiunte rispettino le specifiche norme d'ambito e le condizioni di vincolo insistenti sugli stessi, fatto salvo, ove necessario, il parere degli enti preposti all'eventuale nullaosta.

ART. 14

DISCIPLINA DEL COLORE

1.Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l'estensione della facciata dell'edificio o per parti di facciata se questa risulta composta da parti tra loro dimensionalmente diverse o con diverso allineamento.

2.Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) o in laterizio a vista, presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.

- 3.Le operazioni di tinteggiatura degli edifici esistenti non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
- 4.Il colore delle facciate degli edifici esistenti deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
- 5. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

ART. 15

DISCIPLINA DELL'USO DEI MATERIALI DI FINITURA

- 1.Per i nuovi interventi e per la modificazione di parti edificate, occorre tener conto della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative nel rispetto degli elementi positivi sedimentati nella memoria urbana.
- 2.Per gli ambiti di antica formazione, per i beni storico-artistico monumentali, per le aree di valore paesaggistico-ambientale nonché per gli edifici con caratteristiche fisico morfologiche che connotano l'esistente, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l'impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti.

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA NELL'AMBITO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

ART. 16

MODALITÀ DI INTERVENTO

1.In tutto l'ambito del Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina trova applicazione l'istituto della compensazione urbanistica di cui al comma 3 dell'art. 11della L.R. 12/05 e delle "norme particolari" di cui all'allegata scheda n. 6. Tale trasferimento non può comportare un aumento della capacità edificatoria delle aree superiore al 50%.di quello attribuito loro dal P.G.T. e sarà disciplinato all'interno del rilascio del permesso di costruire convenzionato o del piano attuativo se previsto.

2.Il Consiglio Comunale approva progetti speciali per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nonché progetti volti a sostenere e riqualificare l'ambiente e a promuovere trasformazioni qualitative a livello urbano, su iniziativa dei proprietari siano essi soggetti pubblici e/o privati, anche in variante alle previsioni del P.G.T. secondo le speciali procedure semplificate previste dalle Leggi nazionali e regionali.

ART. 17

PIANI ATTUATIVI ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

- 1.I soggetti, sia pubblici che privati, che abbiano interesse o obbligo a presentare richiesta di approvazione di Piani Attuativi dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti leggi.
- 2.I contenuti dei Piani Attuativi sono definiti dalle vigenti leggi.
- 3.In sede esecutiva il perimetro dei Piani Attuativi può essere adeguato alla specifica realtà dei luoghi e la sua modifica (opportunamente motivata) dovrà essere espressamente approvata in sede di approvazione del Piano stesso dal Consiglio Comunale.
- 4. E' fatto obbligo al soggetto attuatore del Piano Attuativo di realizzare e cedere gratuitamente al Comune le opere di urbanizzazione primarie e le aree sulle quali le stesse insistono
- 5.E' fatto obbligo altresì di cedere, sempre gratuitamente, le aree per attrezzature pubbliche nella misura di mq. 60,00 per ogni 100,00 mq di Slp prevista per P.A. residenziali. Per i P.A. non residenziali dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione, nella misura del 10% della Slp per insediamenti industriali ed artigianali; per gli insediamenti commerciali vedi art.43 delle presenti norme
- 6.Il soggetto attuatore di P.A. deve inoltre reperire aree destinate a parcheggio privato direttamente accessibili da spazi pubblici o comunque da strade carrabili ancorché private nella misura di un posto auto per ogni mq. 100 di Slp. In caso di comprovata impossibilità di reperire tali spazi, gli stessi potranno essere monetizzati con la medesima modalità prevista per le aree destinate ad attrezzature pubbliche.
- 7.All'interno dei P.A. trova applicazione l'istituto dell'incentivazione urbanistica consistente nel riconoscimento di un incremento fino ad un massimo del 15% della volumetria ammessa ai piani attuativi. Tale incremento viene così articolato:
 - fino ad un massimo del 5% agli interventi aventi per finalità precipua la riqualificazione urbana a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai programmi di intervento;
 - fino ad un massimo del 5% ai fini della promozione dell'edilizia bioclimatica e del risparmio energetico;
 - fino ad un massimo del 5% ai fini del recupero di aree degradate o dismesse di cui all'art. 1, comma 3bis della L.R. 12/05 e/o ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.lgs. 42/04

8.L'istituto dell'incentivazione urbanistica di cui al precedente comma 7 trova applicazione anche nei PA dell'ambito del nucleo di antica formazione e nelle aree con funzioni non residenziali.

ART. 18

PIANI ATTUATIVI IN VIGORE

1. Sono fatti salvi i piani attuativi adottati alla data di adozione delle presenti norme per il periodo di validità degli stessi.

2.E' fatta salva la possibilità, da parte del soggetto interessato, di adeguare i piani attuativi alle norme sopravvenienti entro il periodo di validità degli stessi.

ART. 19

RECINZIONI

1.Nelle zone soggette a Piani Attuativi, se previste, verranno prescritte dagli strumenti attuativi medesimi.

2.In tutte le altre zone del territorio, i lotti edificabili o edificati possono essere recintati mediante una recinzione trasparente, di tipo aperta, altezza max ml. 1,80, di cui i primi cm. 50 possono essere realizzati in muratura. Se la recinzione è posta tra lotti privati edificati/ edificabili o con spazi destinati alle attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale, salvo i primi 5 metri di risvolto a partire dall'allineamento stradale, la recinzione come sopra descritta può essere realizzata col tipo chiusa per tutta l'altezza.

3.L'altezza delle recinzioni viene misurata con riferimento alla quota del piano stradale misurata sull'asse o, ove presente, del marciapiede per le recinzioni su filo strada, alla quota del terreno per gli altri casi.

4.Ove la demolizione di una recinzione venga prevista all'interno della realizzazione di un'opera pubblica, l'eventuale nuova recinzione potrà essere realizzata, su richiesta del proprietario, con le medesime caratteristiche dimensionali e tipologiche di quella demolita.

ART. 20

AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Chiunque abbia interesse, soggetto pubblico o privato, ad attuare le previsioni del PIANO DELLE REGOLE in ordine alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, può, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, predisporne il progetto e provvederne la realizzazione.

2.E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, anche prima dell'attivazione delle trasformazioni edilizie private, attraverso le modalità dell'esproprio. In alternativa all'esproprio, i privati proprietari possono cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e rimanere titolari delle relative utilizzazioni edificatorie, da utilizzare per il periodo di validità del PIANO DELLE REGOLE.

ART. 21

AREE ALL'INTERNO DEL TUC DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA DISCIPLINA

- 1.Il PIANO DELLE REGOLE individua nella cartografia di cui all'art. 2 delle presenti Norme gli ambiti soggetti a particolare normativa.
- 2.Per i nuclei di antica formazione si applicano le norme di cui ai successivi articoli dal 22 al 28 ed i contenuti delle schede dalla 9 alla 12 allegate alle presenti norme.
- 3.Per le altre tipologie di aree o di immobili, nelle schede allegate alle presenti norme, vengono indicati i parametri di tipo quantitativo, di tipo morfologico, di tipo funzionale e di tipo prestazionale:
- $^{\circ}$ gli ambiti con funzioni non residenziali = si applicano le norme di cui ai successivi articoli dal 29 al 31 ed i contenuti delle schede n° 4 e 5 allegate alle presenti norme
- □ spazi pubblici e di uso pubblico = scheda n° 6 allegata alle presenti norme
- u i beni storico-artistici monumentali = scheda n° 7 allegata alle presenti norme
- $^{\circ}$ aree verdi (giardini e parchi privati, aree di pregio, barriera vegetata) = scheda n° 8 allegata alle presenti norme

disciplina urbanistica-edilizia nei nuclei di antica formazione

ART. 22

APPLICABILITA' DELLE PRESENTI NORME

1.Le norme dal presente articolo al successivo art. 28 disciplinano gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica all'interno dei nuclei di antica formazione come individuati dalle tavole del Piano delle Regole.

2. Tali aree sono individuate, ai sensi dell'art. 27 L. 457/78, come zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 23

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1.Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si intendono esclusivamente quelli relativi alle parti interne degli edifici; per le parti esterne degli edifici tali interventi sono da considerare comunque di straordinaria manutenzione stante la loro possibilità di modifica delle caratteristiche storico ambientali degli edifici stessi.

2.La ristrutturazione, all'interno dei nuclei di antica formazione, è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni di fabbricati salvaguardandone gli eventuali elementi di pregio sempre che non provochi un aumento di volume o cambiamento di forma geometrica (salvo il caso delle eliminazioni di superfetazioni). Pertanto si rende necessaria una particolare limitazione negli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera d) della L.R. 12/05 per gli interventi ricadenti negli ambiti di cui al comma 1 dell'art. 22 delle presenti norme.

3.Gli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno dei nuclei di antica formazione non devono prevedere, nel caso di eventuali demolizioni e ricostruzione parziale o totale, mutamenti nel sedime degli edifici, nella tipologia del sistema di coperture, nel sistema delle aperture e negli ingombri degli edifici stessi tranne che nelle modalità e limiti dei commi seguenti.

4.Gli interventi ammissibili possono riguardare una migliore ed anche maggiore utilizzazione dei volumi geometrici e spazi esistenti con opere di modifica alle altezze dei vani, di eventuale spostamento di scale anche esterne, di creazione di prese di luce nei tetti per rendere abitabile il sottotetto

5.Nei casi in cui l'altezza del piano sottotetto, in almeno il 40% della sua profondità (per ogni falda) sia in media superiore a ml. 2,50, allo scopo di elevare lo standard residenziale del nucleo antico e di trattenere o attirare abitanti in esso, in sede di ristrutturazione, è consentito l'inserimento di lucernari a cappuccina o abbaino purché posti ad almeno ml. 1,50 all'interno rispetto al filo esterno dell'edificio.

6.La superficie complessiva dei lucernari non deve essere superiore ad 1/6 di quella della superficie del piano orizzontale illuminato e comunque ogni singolo lucernario non deve superare la larghezza max. di ml. 1,00 e l'altezza max. di ml. 1,20.

7.Per raggiungere questi sottotetti è possibile istallare una scala, solo di tipo interno, comunque senza alterazione dei volumi e delle linee esistenti.

8.Non é consentita la modifica delle altezze di gronda, di colmo e le pendenze attuali dei tetti, salvo casi limite che devono essere documentati dai richiedenti ed approvati esplicitamente sotto il profilo ambientale dalla Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05.

9.Nei casi in cui la modifica delle divisioni interne degli ambienti renda necessario l'apertura di nuove finestre o luci, può essere concessa l'autorizzazione ad aprire nuove finestre a condizione che siano allineate sia sul piano orizzontale sia sul piano verticale con le finestre esistenti.

10.I balconi a sbalzo con soletta di c.a. o con appoggi in ferro che contrastano con l'organismo edilizio e/o risultano essere realizzati successivamente rispetto all'edificio in cui sono inseriti, possono essere demoliti presentando un progetto della nuova forma che le aperture andranno ad assumere dopo la demolizione anche se dette forme non ricalcano la dimensione dell'antica finestra e sempre che la qualità formale e tecnologica della nuova trasformazione sia di elevato

livello. Tutte le operazioni edilizie relative alla eliminazione di tali balconi sono realizzabili a titolo gratuito (D.P.R. 380/2001, art. 17, comma 2, lettera e).

11.Gli interventi di ristrutturazione edilizia, non debbono comportare incremento di **Slp**, salvo quello prodotto dal recupero di volumi geometrici e spazi esistenti, né pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante.

Art. 24

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, DI AMPLIAMENTO, DI SOSTITUZIONE EDILIZIA E DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1.Per la loro stessa natura, ovvero di intervento finalizzato all'introduzione di un nuovo corpo "estraneo" al contesto storico ambientale o finalizzato alla modifica del tessuto storico ambientale che caratterizza l'ambito dei nuclei di antica formazione, queste categorie di intervento, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, sono vietate.

2.Solo all'interno di programmi integrati di intervento finalizzati all'utilizzo dell'istituto dell'incentivazione urbanistica consistente nel riconoscimento di "bonus" urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi, è ammesso l'intervento di nuova costruzione, ampliamento e della ristrutturazione urbanistica. Specificatamente viene qui attribuito un incremento del 10% della volumetria ammessa agli interventi ricompresi in piani attuativi comunque denominati ma aventi per finalità precipua la riqualificazione urbana a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai programmi di intervento (ad esempio maggiori dotazioni quali-quantitative di attrezzature e spazi pubblici o significativi miglioramenti della qualità ambientale, interventi di riqualificazione paesaggistica e di rimozione di manufatti paesaggisticamente intrusivi od ostruttivi). Per volumetria ammessa si intende la Slp esistente calcolata come previsto dall'art. 4, comma 1.3, delle presenti norme.

Art. 25

INTERVENTI MINORI

- 1. Tali opere non devono turbare il quadro urbano o l'allineamento delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo anche visivo per la pubblica circolazione. 2. Sono gli interventi volti alla installazione di:
- a) insegne commerciali, targhe professionali e simili;
- b) cartellonistica murale o a struttura portante propria;
- c) distintivi urbani quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano;
- d) tende solari sul suolo pubblico;
- e) episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione.

Art. 26

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO

- 1.La disciplina di intervento relativa a tutti gli edifici, pertinenze, accessori e aree libere compresi nell'ambito di cui al comma 1 dell'art. 22 delle presenti norme si articola attraverso la scrupolosa applicazione dei contenuti prescrittivi delle schede dal n. 9 al n. 12 allegate alle presenti norme.
- 2. Queste schede individuano le particolari limitazioni che occorre tenere presente nella progettazione degli interventi relativi ai vari edifici o parti di essi, così come individuati nell'elaborato PR 3.3 del Piano delle Regole, assumendo vincoli e limitazioni al ruolo di sistemi condizionanti i progetti.
- 3.Nell'ambito di cui al comma 1 dell'art. 22 delle presenti norme non sono ammesse attività il cui svolgimento può comportare interventi di adeguamento tipologico e/o tecnologico incompatibili con i tessuti storici, quali i ritrovi di grandi dimensioni (es. discoteche), ecc..
- 4.Per il resto sono ammesse tutte le attività residenziali di cui al punto 1 della Tabella A allegata alle presenti norme;

5. Sono inoltre ammesse le attività compatibili con la residenza e al servizio della residenza di cui al punto 2 della Tabella A allegata alle presenti norme purché abbiano lavorazioni non tossiche e nocive e comunque non moleste per la residenza, eseguite nel rispetto della normativa vigente e le attività commerciali.

6. Sono escluse le seguenti attività: discoteche/ locali notturni, sale da gioco e attività similari.

7. Sono consentite attività artigianali di produzione purché compatibili con il Regolamento di Igiene nonché con ogni altra normativa vigente ad esclusione delle attività produttive di tipo agricolo.

8. Sono sempre ammesse le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico di cui al punto 1.3 della Tabella A allegata alle presenti norme.

Art. 27

NORME EDILIZIE PARTICOLARI

1.A giudizio della Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05 è possibile una deroga totale o parziale alle norme del presente articolo, qualora il progetto edilizio realizzato all'interno di un P.A. sia riconosciuto come "opera di alta qualità architettonica". Il riconoscimento di "opera di alta qualità architettonica" è da considerarsi una facoltà eccezionale riservata ad architetture singolarmente pregevoli che per la loro unicità, per la qualità del progetto e per la loro intrinseca unitarietà formale, riescono ad integrarsi al contesto pur manifestando appieno la loro modernità ed esprimendosi attraverso l'uso di materiali, tipologie, soluzioni spaziali e distributive che si discostano dai modelli del contesto e della tradizione.

2.Reperti - Se nel corso di operazioni di scavo, di demolizione o altro si reperiscono pezzi autentici, lapidi, sculture, elementi lavorati significativi la cui tutela e proprietà pubblica non sia stabilita per legge, questi debbono essere opportunamente collocati sul posto denunciandone il valore documentario senza mai affidargli una funzione pratica. Tali collocazioni debbono essere inserite nel progetto e ricevere debita approvazione.

3.Demolizioni - Si possono demolire ed asportare tutte quelle strutture e/o finiture che dall'indagine di progetto - risultino estranee al contesto edilizio preso in esame e, quindi siano in contrasto e d'ostacolo allo svolgimento delle funzioni storico-documentarie e alla trasmissione del relativo messaggio estetico. Sono senz'altro da considerare eliminabili tutti i tramezzi, le tamponature, le parti murarie che, realizzate in tempi successivi, risultano scientificamente inutili e/o in contrasto con l'organismo strutturale originario. Con esse tutte le superfetazioni di epoca recente e prive di qualità.

4.Murature - Gli interventi sulle strutture murarie debbono tener conto della natura e dei tipi delle murature sulle quali si deve operare. In nessun caso è consentito intonacare le murature sopra indicate se scoperte. Al contrario, salvo casi da accertare, non è consentito decorticare le facciate di edifici intonacati per mostrare i paramenti murari sottostanti.

5. Sono straordinariamente consentite "aperture" nell'intonaco effettuate per indicare e sottolineare particolari di murature storiche significanti. Nel caso di irrimediabile degrado di una struttura muraria è ammessa la sostituzione dei tratti degradati con una nuova muratura anche di materiali diversi purché consoni.

6.Mantenimento di archi e volte - E' proibito abbattere volte e chiudere archi. Le une e gli altri debbono essere mantenuti e se ne deve assicurare la statica. Ove necessario per motivi statici si può sostituire l'estradossatura delle volte.

7.Sostituzione di solai - Sono sostituibili i solai fatiscenti a condizione che il nuovo solaio abbia lo stesso comportamento statico e, compatibilmente con il criterio del restauro, la stessa tessitura del solaio che viene sostituito. I portici, loggiati o androni il cui intradosso risulti a vista con i solai realizzati con tecniche tradizionali (legno, voltini, ecc.) sono da mantenere, salvo casi estremi di particolare degrado da documentare. E' permesso variare la quota di un solaio ai fini di un miglioramento della utilizzazione dell'immobile, ferme restando le garanzie di individuabilità e, possibilmente, di reversibilità.

8.Trattamento delle aperture - Il mantenimento, la riapertura, l'apertura, la chiusura di finestre, archi, porte-finestre deve sempre essere giustificato.

9.Riqualificazione di volumi superfatti - Quando tali manufatti sono di pessima qualità sia tecnologica che architettonica e costituiscono veri e propri guasti nell'ambiente urbano dei ottobre 2012

nuclei antichi, é consentita la demolizione e la ricostruzione dei volumi di incerta genesi, come abbaini, balconi, accessori per gli orti addossati agli edifici, box, verande ecc., purché essi siano progettati ed eseguiti con alti livelli qualitativi con lo scopo di aumentare la loro efficienza e di eliminare il guasto ambientale che provocano e purché i suddetti antichi abusi edilizi e/o volumi di incerta genesi vengono ricostruiti nel rispetto del Regolamento di Igiene.

10. Coperture - Le coperture saranno a falde inclinate con il manto realizzato in coppi a canale in cotto color naturale o coppo portoghese. L'inclinazione delle falde dei tetti sarà minimo del 30% e massimo del 50%. Non saranno ammessi tetti tipo "mansard". I manti di copertura degli edifici esistenti, in caso di rifacimento, dovranno essere realizzati con coppo a canale in cotto color naturale o tegola portoghese ove siano realizzati con diverso materiale. Per parziali rifacimenti il manto potrà essere realizzato anche con tegole "marsigliesi", se preesistenti, purché in cotto. Qualsiasi altro materiale sarà escluso, salvo la preesistenza di materiale storico di tipo particolare, solo se documentabile. Saranno consentiti abbaini, tipo cappuccine alla lombarda, per l'areazione e l'illuminazione dei sottotetti anche non abitabili, realizzati con copertura a falde rivestite con lo stesso manto in cotto, in corrispondenza con le aperture nelle facciate sia per quanto riguarda l'allineamento sia per il dimensionamento orizzontale. Saranno anche consentiti lucernari in vetro lungo le falde dei tetti, senza alterazione di falda, chiusi o apribili. Saranno consentiti accessori di coronamento quali camini, torrini d'esalazione. Le parti in muratura degli elementi accessori di coronamento nonché degli abbaini, dovranno essere intonacati e tinteggiati come le facciate. Saranno vietati i seguenti elementi: abbaini prefabbricati sia a cuspide sia ad arco, cupole in metacrilato, lastre ondulate traslucide o trasparenti, camini prefabbricati in cemento e qualsiasi altro elemento tipologicamente non

11.Gronde e canali - Salvo il mantenimento delle dimensioni esistenti ove ammesso o prescritto, la sporgenza massima delle gronde dal filo di facciata, escluso il canale, non potrà essere superiore a cm. 80 se sporgenti su strade o spazi pubblici, cm. 120 se sporgenti su aree private dello stesso comparto o su lotti confinanti per diritti acquisiti o per convenzionamento tra privati confinanti. La parte inferiore delle gronde dovrà essere realizzata o con elementi di travi in legno a vista, colore naturale o con rivestimenti in legno colore naturale. Se storicamente documentati saranno ammesse tipologie e materiali diversi. L'ultimo solaio piano non potrà sporgere dal filo esterno dell'edificio. La parte frontale delle gronde dovrà essere realizzata con canale di gronda esterna. I canali di gronda ed i pluviali dovranno essere di sezione tonda e realizzati in rame. I pluviali, se su spazi pubblici, dovranno essere incassati, anche a vista, per l'altezza di metri 1,90 minima dal piano spiccato delle facciate. Tale ultimo tratto potrà essere realizzato con elementi esterni in ghisa solo se preesistenti.

12.Murature esterne - Si dovrà mantenere e ripristinare i motivi decorativi esistenti. I materiali di finitura in intonaco dovranno riprendere i colori originali, se documentabili. Ove non sia possibile risalire ai colori originali, o nelle eventuali nuove costruzioni, si farà riferimento ad apposite campionature da eseguirsi sul posto e a successivo giudizio da parte della Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05. Le murature delle facciate, così pure dei portici, dei loggiati e degli androni d'ingresso, dovranno riprendere, possibilmente ripristinandoli, i materiali originali, se documentabili. Ove non sia possibile risalire ai materiali originali, o nelle eventuali nuove costruzioni, le murature dovranno essere realizzate in qualsiasi materiale, se intonacato tinteggiato o colorato in pasta; gli intonaci saranno realizzati con materiali minerali naturali con l'esclusione d'intonaci di tipo "plastico" o altro materiale di origine sintetica o in mattone in laterizio a vista, in pietra naturale a vista o cemento martellinato di nuova realizzazione solo se in analogia con impieghi documentati in edifici esistenti ed approvati dalla Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05. E' escluso l'impiego di vetrocemento anche del tipo "UGLASS".

13.Rivestimenti - Le soglie ed i davanzali delle aperture esterne, se previsti, dovranno essere realizzate in cotto o in pietra grigia tipo beola non lucidata, o similare. Le parti dell'edificio che potranno essere rivestite saranno la zoccolatura sia delle facciate che dei portici e degli androni, esclusivamente al piano terreno, altezza massima dal piano di spiccato dell'edificio da cm 50 a cm 120, se in pietra con lastre uniche regolari a tutt'altezza, a scansione verticale, rettangolari e con esclusione del tipo ad "opus incertum" e l'inserimento di pietre isolate o solo in cotto i pilastri isolati.

14. Ringhiere e cancellate - Salvo il mantenimento e ripristino dei manufatti esistenti in legno o in pietra naturale o artificiale (compresa la loro integrale sostituzione, se consentita), i parapetti dei balconi, dei loggiati e delle finestre a tutta altezza dal pavimento, le recinzioni, i cancelli pedonali e carrabili, le eventuali griglie esterne di sicurezza delle aperture a piano terreno, dovranno essere realizzate con inferriata di ferro verniciato. Le inferriate dovranno essere realizzate con elementi verticali a sezione tonda o quadrata, distanziati con interasse compreso tra cm 8 e 10, contenuti, senza fuoriuscire, in elementi orizzontali a sezione tonda, quadrata o rettangolare. Logge o balconi dovranno essere realizzati con ringhiere come sopra descritte. Possono essere sempre utilizzati documentati modelli con attinenza alla tradizione locale. Le recinzioni di nuova costruzione o ricostruite, dovranno essere conformi a quanto prescritto per le ringhiere. Saranno ammesse parti piene in muratura per le colonne dei cancelli di larghezza non superiore a cm 50, realizzati come le facciate in intonaco ed anche coronamenti a protezione dei cancelli realizzati con tettoie eseguite con gli stessi materiali prescritti per le coperture. In questo caso le tettoie dovranno avere altezza non superiore a m 3,50 misurate dal piano di spiccato al colmo. Portali d'ingresso ed i relativi cancelli realizzati negli edifici dovranno avere le seguenti dimensioni: larghezza massima m 3,50; l'architrave dovrà essere ad arco con freccia minima pari a cm 40 e massima pari a cm 60; altezza massima d'imposta dei portali a m 3,50, più altezza dell'arco. Fioriere: esternamente alle ringhiere dei balconi, dei loggiati e sui parapetti delle finestre potranno essere applicati solo portavasi in ferro, realizzati in analogia alle ringhiere; saranno vietate fioriere in cemento o in altro materiale.

15.Infissi e serramenti esterni - Per gli apparecchi d'oscuramento per le finestre e porte finestre si applicheranno le seguenti norme: a) nel caso in cui l'edificio originario non prevedeva apparecchi d'oscuramento, le nuove opere potranno prevedere apparecchi d'oscuramento in facciata; b) salvo il piano terreno, l'oscuramento delle aperture, se previsto, dovrà essere realizzato mediante scuri mobili tipo persiana (a ventola, a libro, scorrevoli nello spessore della muratura, ecc.) fermo restando il divieto di messa in opera di riloghe sporgenti in facciata, escludendosi tassativamente l'impiego d'alluminio naturale anodizzato o bronzato e acciaio inox color naturale ed il divieto d'uso di tapparelle avvolgibili di qualsiasi materiale nonché di tende alla veneziana esterna; c) le tapparelle avvolgibili saranno consentite solo se già in opera nella struttura originaria e solo per interventi di ordinaria manutenzione. I serramenti vetrati, i portoncini d'ingresso, le luci dei negozi e le vetrine in genere dovranno essere realizzate con materiali trattati con colori tradizionali, escludendosi tassativamente l'impiego di alluminio naturale anodizzato o bronzato ed acciaio inox. Le eventuali serrande (saracinesche) dovranno essere del tipo a maglie. Gli ingressi dei locali box ricovero auto dovranno essere rivestiti in legno colore naturale eventualmente verniciati del medesimo colore degli altri serramenti dell'edificio a cui si riferiscono. Gli androni dei cortili, aperti su strada pubblica, potranno essere chiusi da antoni in legno solo se già in opera; non è consentita la posa di antoni di qualsiasi tipo su androni attualmente sprovvisti di elementi di chiusura. E possibile istallare cancelli, realizzati come previsto dal precedente 14, sul filo interno dell'androne, lato cortile.

16.Ballatoi - I ballatoi non possono essere eliminati ne modificati nel loro sistema costruttivo, se originario, costituito da elementi in legno o da lastre in pietra appoggiate su mensole del medesimo materiale o, di foggia più recente, da conglomerato cementizio sostenuto da elementi a mensola del medesimo materiale o in ferro. I ballatoi possono essere estesi anche a quelle parti delle facciate interne che ne sono privi purché si impieghi il medesimo sistema costruttivo. 17. Aggetti diversi dai ballatoi - I balconi ed in genere tutti gli elementi in aggetto diversi dai ballatoi, saranno vietati, salvo le gronde delle coperture dell'ultimo piano, modeste protezioni ai portoncini d'ingresso se non prospettono su spazi pubblici e modanature decorative e fasce marcapiano sporgenti massimo cm 15. I balconi saranno consentiti solo se già presenti nella struttura originaria e non derivino da interventi realizzati in epoca recente.

18. Spazi esterni - Gli spazi dei cortili interni scoperti dovranno mantenere possibilmente le pavimentazioni originarie, salvo l'introduzione di spazi a verde. Fermo restando il divieto di impiego di manti continui di asfalto conglomerato bituminoso e/o di cemento, nel caso di rifacimento o sistemazione delle aree esterne a cortile, il manto di usura dovrà essere realizzato in pietra naturale o in masselli confezionati fuori opera, cotto e laterizi in genere, nelle forme e nei colori consoni all'ambiente e posti in opera seguendo la tessitura originaria o secondo schemi ottobre 2012

tradizionali. Le aree a verde dovranno essere mantenute in condizioni decorose e piantumate. Tutti gli spazi dei cortili interni non potranno essere recintati in alcun modo.

19.Nei nuclei di antica formazione sono vietate le recinzioni di qulsiasi tipo, salvo diversa ed espressa indicazione da parte di strumenti urbanistici o progetti attuativi/esecutivi approvati da organi deliberanti.

20.Degli elementi costruttivi più significativi descritti e normati nei commi precedenti vengono illustrati in apposite schede, in allegato alle norme, alcuni esempi tipologicamente riscontrati nei nuclei di antica formazione e che risultano coerenti con il tessuto che si è andato configurando e che quindi possono essere assunti come "esempi" per gli interventi di qualsiasi tipo da eseguirsi nei nuclei di antica formazione.

Art.28

NORME PER I PIANI ATTUATIVI

- 1.Possono essere assoggettate ad intervento urbanistico preventivo (P.A.) qualora il soggetto pubblico e/o privato che promuove l'intervento lo ritenga utile od opportuno al fine di poter usufruire, mediante un progetto planovolumetrico, delle possibilità previste dalle leggi nazionali e regionali, o dove l'Amministrazione Comunale ritenga di imporlo per sopravvenute esigenze di pubblica utilità deliberate dall'organo comunale competente per legge a deliberare.
- 2.Laddove vengono indicati specifici elementi di vulnerabilità e di rischio e specifiche categorie compatibili di trasformazione su edifici esistenti all'interno dei P.A., si dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle rispettive schede dal n. 9 al n. 12 allegate alle presenti Norme e che formano parte integrante delle stesse.
- 3.Per gli eventuali nuovi interventi previsti dai Piani attuativi si dovranno utilizzare i seguenti parametri urbanistico-edilizio:

a) Limiti di densità edilizia

Per interventi di ristrutturazione edilizia, le densità edilizie non devono superare quelle esistenti; per interventi di ristrutturazione urbanistica la densità edilizia non deve superare quella esistente; in quest'ultimo caso è fatta salva l'applicazione dell'utilizzo dell'istituto dell'incentivazione urbanistica di cui al punto 8 dell'art. 17. delle presenti Norme e della compensazione di cui al punto 1 dell'art. 16. delle presenti Norme.

b) Limiti di altezza degli edifici

Per interventi di ristrutturazione edilizia le altezze massime non devono superare quelle esistenti; per interventi di ristrutturazione urbanistica l'altezza massima non può superare l'altezza degli edifici circostanti presenti all'interno del Nucleo di Antica Formazione. Tali limiti di altezza devono essere rispettati anche nel caso di interventi riconosciuti come "opera di alta qualità architettonica".

c) Limiti di distanza

Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Per gli eventuali nuovi edifici valgono le norme riportate nel Codice Civile, art. 873 e seguenti.

disciplina urbanistica-edilizia nelle aree con funzione non residenziale

ART. 29

SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE

1.I nuovi insediamento devono prevedere lungo i confini d'ambito una barriera vegetata di cui al precedente art. 4, comma 14, delle presenti NdP e l'area non pavimentata deve essere sistemata a giardino urbano.

2.In caso di ristrutturazione che prevede l'intervento sulle aree esterne, si seguiranno le indicazioni previste dal precedente comma 1.

ART. 30

MORFOLOGIA DEGLI EDIFICI

- 1.Il disegno planimetrico dei nuovi insediamenti e dei nuovi singoli edifici sarà semplice, riconducibile alle forme geometriche del rettangolo e del parallelogramma a lati paralleli, evitando frammentazioni ed articolazioni. Le pareti verticali esterne dovranno essere trattate con intonaco colorato o tinteggiato o con finitura in laterizio o blocchi di cemento a vista tipo "Lecabeton" a corsi regolari o rivestite da appositi pannelli leggeri di rivestimento in metallo o resina. Le connessure degli eventuali pannelli prefabbricati cementizi utilizzati nella realizzazione delle pareti di tamponamento esterne dovranno essere perfettamente sigillate o ricoperte in modo tale da non essere visibili.
- 2.In caso di ristrutturazione che prevede la realizzazione di nuovi prospetti, si seguiranno le indicazioni previste dal precedente comma 1.
- 3.Il rapporto con la strada e gli spazi pubblici saranno particolarmente oggetto di attenzione progettuale volta a ricercare quanto più possibile un corretto inserimento paesaggistico.

ART. 31

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

1.L'insediamento di una nuova attività non residenziale all'interno di interventi di nuova costruzione dovrà essere accompagnata da certificazione ambientale EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 1221/2009.

TITOLO III

DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

ART. 32

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 1.Il PIANO DELLE REGOLE individua nella cartografia di cui all'art. 2 delle presenti Norme le aree destinate all'esercizio delle attività agricole.
- 2.In tali aree gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento che comportano un aumento della Slp, sono regolati dai disposti del TITOLO III della L.R. 12/05.
- 3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno consentiti previa dimostrazione della effettiva necessità derivanti dallo svolgimento delle attività dell'azienda agricola.
- 4.La dimostrazione di cui al precedente comma sarà esplicitata da una apposita relazione tecnica redatta da un tecnico agronomo in cui, a partire dall'analisi della situazione aziendale esistente, vengano indicate le prospettive di sviluppo aziendale che si intendono perseguire e di conseguenza, le necessarie implementazioni degli spazi necessari al raggiungimento di tali obiettivi di sviluppo aziendale in ordine alle produzioni agricole o di allevamento.
- 5.Nelle aree boscate presenti nelle aree destinate all'esercizio delle attività agricole, non è ammessa alcuna edificazione e le operazioni agricole sono limitate alla reintegrazione ed alla buona conduzione agro forestale; per ogni altro dettaglio di gestione occorre far riferimento alla L.R. 5.12.2008, n. 31 per quanto di competenza.
- 6.Per gli edifici esistenti non destinati alle attività agricole si applica quanto previsto agli articoli 6, comma 9, 11 e 12 delle presenti norme.
- 7.Nelle aree di cui al precedente comma 1, qualora ricadenti nel PLIS in previsione Monte di Brianza ex "San Genesio", le altezze degli edifici non possono essere superiori a ml. 7,50, salvo particolari esigenze tecnologiche che dovranno essere debitamente motivate.

ART. 33

PARAMETRI DI TIPO MORFOLOGICO, FUNZIONALE E PRESTAZIONALE

- 1.La morfologia degli edifici rurali riveste fondamentale importanza nella cura e conservazione del paesaggio in quanto normalmente tali edifici sono ubicati in zone libere da edificazione e quindi assumono un valore determinante e decisivo nella creazione del paesaggio stesso.
- 2.Nei commi seguenti vengono puntualizzate le caratteristiche morfologiche per gli interventi nuova costruzione, di ampliamento o ristrutturazione che riguardino edifici o fabbricati, a qualsiasi funzione siano dedicati, principali, accessori o di pertinenza.
- 3.Il disegno planimetrico sarà semplice, riconducibile al parallelogramma a lati paralleli, evitando frammentazioni ed articolazioni. Da questa specifica prescrizione sono esclusi i silos verticali.
- 4.Il sistema di copertura sarà a due falde inclinate con pendenza tra 30 e 35 per cento, con il colmo parallelo al lato più lungo dell'edificio. Potrà essere previsto un sistema di ventilazione e illuminazione nella copertura costituito da semplici rialzi della copertura stessa o da abbaini tipo cappuccine lombarde.
- 5.Il sistema delle aperture sulle pareti verticali sarà articolato attraverso forometrie regolari e simmetriche di forma riconducibile al parallelogramma a lati paralleli col lato più lungo disposto verticalmente. Sono vietate le finestre a nastro e le finestre immediatamente a ridosso dell'imposta della copertura.
- 6.Le pareti verticali esterne dovranno essere rivestite da intonaco colorato o tinteggiato o rivestite in laterizio a corsi regolari. Le connessure degli eventuali pannelli prefabbricati utilizzati nella realizzazione delle pareti esterne dovranno essere perfettamente sigillate in modo tale da non essere assolutamente visibili.

7.Per quanto riguarda la determinazione dei parametri funzionali e prestazionali delle aziende agricole, oltre a quanto specificatamente previsto dal locale Regolamento di Igiene, si rimanda al D.D.G. della Regione Lombardia del 29.12.2005, n. 20109, indicando come prescrittive le norme ivi contenute relative alle distanze, le altezze e le caratteristiche in genere delle costruzioni principali ed accessorie in merito al posizionamento nel lotto, al rapporto tra costruito e spazi liberi, all'orientamento, ai materiali costruttivi, alle tecnologie da impiegarsi, all'efficienza energetica, all'inquinamento e all'inserimento nel contesto.

ART. 34

RECINZIONI E SPAZI ACCESSORI

- 1.Nelle aree destinate all'esercizio dell'attività agricola sono ammesse esclusivamente recinzioni costituite da staccionata di legno formata da tre elementi orizzontali ed un paletto verticale di altezza massima di m. 1,30 ogni due metri infisso senz'altra opera direttamente nel terreno onde permettere il transito della libera fauna e l'ingresso per l'esercizio della caccia secondo le norme vigenti.
- 2. Sono consentite, in deroga alla presente norma, recinzioni realizzate con paletti e rete metallica se indispensabili e necessarie alla conduzione delle aziende agricole.
- 3.Sono ammesse le recinzioni dei fabbricati rurali e/o delle case d'abitazione esistenti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: zoccolo in muratura h. max cm. 40,00 più recinzione in rete plastificata per una h. max complessiva di cm. 1,80.
- 4.Nelle aree destinate all'esercizio dell'attività agricola sono ammesse piccole costruzioni per il ricovero attrezzi realizzabili anche da parte di non imprenditori agricoli con limite di mq. 12,00 di **Sc** per ogni proprietà fondiaria; l'altezza massima non deve essere superiore a m. 2,70 dal piano di spiccato all'estradosso del colmo della copertura a falde; tali costruzioni non devono soddisfare il requisito di rapporto massimo di copertura (**Rc**), devono rispettare le distanze dalle strade di cui al precedente art. 14; nel merito edilizio gli accessori di cui sopra devono essere realizzati con copertura a due falde, struttura di provata solidità, anche del tipo prefabbricato, decorosa, con l'esclusione assoluta di impiego di materiali precari o non coerenti e dovranno essere approvati esplicitamente sotto il profilo ambientale dalla Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05.

TITOLO IV

DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA DELLE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE

ART. 35

MODALITÀ DI INTERVENTO

1.Negli ambiti così individuati dalle tavole del PIANO DELLE REGOLE di cui all'art. 2 delle presenti NdP sono ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di sviluppo delle attività agricole.

2.Gli eventuali nuovi edifici necessari all'attività agricola, fatte salve quanto stabilito dal precedente TITOLO III, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) superficie coperta massima mq. 500,00 per edificio fino ad un totale massimo per complesso aziendale di mq. 2.000,00
- b) distanza minima tra i complessi aziendali di ml. 600,00 con riferimento anche ai complessi esistenti
- c) altezza massima dell'edificio di ml. 4,50.
- 3. Unicamente la prescrizione di cui al precedente comma 2, lettera b, non è applicabile agli interventi relativi ad attività già esistenti.

3.Gli interventi sul materiale arboreo si devono limitare alla pulizia, alla reintegrazione, alla buona conduzione botanica-agro-forestale.

4.I nuovi inserimenti di materiale vegetale dovranno essere di tipo autoctono o naturalizzato e accettato nelle immagini culturali locali, fatte salve le colture agricole.

5. Tutti gli interventi inerenti la soluzione dei problemi di degrado ambientale saranno effettuati con tecniche d'ingegneria naturalistica salvo i casi in cui, a seguito di apposita dichiarazione tecnica, si certifichi la necessità di impiego di tecniche di ingegneria classica.

6.Le sistemazioni delle rive dei corsi d'acqua dovranno essere di tipo naturalistico e dovranno evitare gestioni di tipo rigidamente architettonico come sponde cementate, prismate, ecc..

7.Sono escluse tutte quelle attività che comportano grande concentrazione di persone (festival, riunioni di vario genere, concerti musicali, ecc.) e conseguente calpestio dei tappeti erbosi e degli apparati radicali degli alberi da parte di persone ed il passaggio di mezzi meccanici ad eccezione di quelli necessari alla manutenzione del verde e di quelli agricoli.

8.L'attraversamento di canalizzazioni di qualsiasi genere di servizi (linee elettriche anche ad alta e media tensione, telefoniche, ecc.) può avvenire solo in sottosuolo e deve essere eseguito con particolari cautele nei riguardi del patrimonio vegetale esistente ed in particolare degli apparati radicali interessati dagli scavi

9. Solo a seguito di motivate esigenze, sono ammesse esclusivamente recinzioni costituite da stecconata di legno formata da tre elementi orizzontali ed un paletto verticale di altezza massima di m. 1,30 ogni due metri infisso senz'altra opera direttamente nel terreno onde permettere il transito della libera fauna e l'ingresso per l'esercizio della caccia secondo le norme vigenti.

10.L'Amministrazione Comunale può dichiarare di notevole interesse pubblico parti dell'area o l'intera area di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e di conseguenza tali parti possono essere acquistate dall'Amministrazione stessa, ovvero espropriate per pubblica utilità ai sensi delle vigenti leggi per l'esproprio o addivenire ad una Convenzione con il privato proprietario al fine di garantirne la fruizione pubblica alle condizioni stabilite concordemente dalla Convenzione medesima.

11.Nel caso di cui al precedente comma 9, trova applicazione l'istituto della compensazione urbanistica di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 12/05: in luogo della corresponsione dell'indennità di esproprio, l'Amministrazione Comunale attribuisce, a fronte della cessione gratuita dell'area, un indice virtuale di 0,10 mq/mq trasferibili su aree edificabili all'interno del tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina e negli ambiti con funzioni non residenziali.

ART. 36

EDIFICI ESISTENTI NELLE AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE

1.Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione degli edifici esistenti nelle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, si rimanda alle schede n. 2 e 3 relative al tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina.

2.Risulta inoltre applicabile quanto previsto agli articoli 11 e 12 delle presenti NdP e sono ammesse le recinzioni delle sole aree pertinenziali dei fabbricati rurali e/o delle case d'abitazioni nel rispetto della normativa prevista per le zone residenziali.

TITOLO V DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA COMMERCIALE

ART. 37

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni contenute nelle presenti norme trovano applicazione nell'esercizio delle attività commerciali come definite dall'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 pubblicato nella G.U. 24.4.1998, n. 95,S.O. di seguito indicato con la denominazione "decreto legislativo".

2. Le diverse tipologie delle strutture di vendita sono definite dal medesimo art. 4 del decreto legislativo.

ART. 38

AREE DA DESTINARE AGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

- 1. Nell'intero ambito del tessuto urbano consolidato è consentito insediare esercizi di vicinato.
- 2. Gli insediamenti commerciali diversi dagli esercizi di vicinato sono consentiti solo nel nucleo di antica formazione di Dolzago centro, limitatamente a medie strutture di vendita in un unico esercizio con superfici non superiori a mq 400 di vendita (unico punto vendita) risultante come ampliamento e/o trasformazione e/o trasferimento di esercizi di vicinato esistenti e nei Piani Attuativi di cui all'art. 12 della L.R. 12/05.
- 3. Le strutture commerciali al dettaglio di qualsiasi tipologia autorizzate e regolarmente attive (salvo temporanee e regolari sospensioni dell'attività) esistenti alla data di adozione delle presenti norme, vengono confermate nell'ambito della tipologia esistente e possono ampliarsi nei limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo rispettivamente per ciascuna tipologia con l'obbligo di rispettare la dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico di cui al successivo art. 43 riverificandola sulla totalità della superficie lorda di pavimento risultante a seguito dell'ampliamento.
- 4. I centri di telefonia in sede fissa sono ammessi solo all'interno di strutture commerciali diverse dall'esercizio di vicinato. Per le dotazioni di aree a parcheggio valgono le disposizioni di cui al successivo art. 43 delle presenti norme.
- 5. Non sono previste aree per attività ricettive all'aria aperta di cui all'art. 51 L.R. 15/07.

ART. 39

PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

- 1. Nei nuclei di antica formazione individuati nella cartografia di cui all'art. 2, comma 3, delle presenti Norme, gli insediamenti commerciali devono rispettare le norme del presente articolo di seguito elencate e quanto previsto all'art. 27 delle presenti norme.
- 2. Tutti gli interventi su edifici esistenti debbono essere affrontati con cultura del restauro architettonico ed urbano e mai solo come una mera operazione di carattere tecnico.
- 3. Le luci dei negozi e le vetrine in genere devono essere realizzate con materiali trattati con colori tradizionali, escludendosi tassativamente l'impiego di alluminio naturale anodizzato, bronzato ed acciaio inox. Le eventuali serrande (saracinesche) devono essere del tipo a maglie in metallo colorato.
- 4. Le insegne e scritte pubblicitarie devono essere inserite entro il vano della vetrina mentre le tende da sole possono contornare il vano dell'apertura. Sono tassativamente vietate le insegne e/o scritte pubblicitarie poste a bandiera o comunque sporgenti dalla facciata, fatta eccezione per i servizi pubblici o di uso pubblico (es. farmacie, posti telefonici, rivendite di tabacchi) o per gli esercizi pubblici. Le tende da sole non devono sovrapporsi agli elementi architettonici della fronte e in ogni caso non possono essere poste ad altezza inferiore a m 2,20 dal piano del marciapiede. Sono vietate insegne sulla facciata sopra più vetrine, insegne dinamiche ed elettroniche. I giornali di tipo luminoso possono essere istallati solo a cura dell'Amministrazione Comunale. L'illuminazione delle insegne potrà essere solo di tipo indiretta ovvero l'insegna stessa non può funzionare da apparecchio illuminante.

ART. 40

NORME RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. La nuova apertura, l'ampliamento o il trasferimento di medie strutture di vendita deve essere prevista all'interno di piani attuativi così come definiti dall'art. 12 della L.R. 12/05.

- 2. Non sono ammessi ampliamenti e trasferimenti senza una articolata integrazione tra la funzione commerciale e le altre funzioni di tipo pubblico e/o private esistenti o da prevedere all'interno del piano attuativo stesso.
- 3. Il piano attuativo deve prevedere una sistemazione paesaggistica delle eventuali fasce di rispetto stradale presenti e prevedere idonee ed efficaci soluzioni per il raccordo tra la viabilità ordinaria, sia veicolare che ciclopedonale, e le aree di parcheggio di pertinenza.
- 4. Il progetto del piano attuativo dovrà contenere obbligatoriamente:
 - a) studio sulla mobilità ed in particolare sugli effetti del traffico generato comprendente la descrizione della rete infrastrutturale esistente, determinazione dei flussi di traffico esistenti con stima dei momenti di punta, determinazione dei flussi globali e di punta previsti come conseguenza del nuovo insediamento commerciale suddivisi per tipo di traffico (mezzi merci, auto, ciclopedonale)
 - b) sistemazione dell'area esterna con le indicazioni dei materiali impiegati per la pavimentazione, le essenze arboree impiegate, la tipologia dell'impianto di illuminazione esterna e la localizzazione dei punti illuminanti;
 - c) previsione dei percorsi carrai, ciclabili e pedonali di accesso alla struttura e la circolazione dei mezzi destinati allo scarico delle merci ed al carico dei rifiuti;
 - d) sistemazione delle aree di sosta con precise indicazioni degli stalli per le vetture, per le vetture utilizzate da persone con ridotta capacità motoria, per le biciclette, per i motoveicoli a due ruote;
 - e) localizzazione e tipologia degli eventuali percorsi coperti e degli eventuali ricoveri fissi dei carrelli per la spesa;
 - f) la correlazione tra l'insediamento commerciale e la presenza o previsione di servizi ed attrezzature pubbliche e/o private.

ART. 41

CORRELAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI-URBANISTICI E COMMERCIALI PER ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- 1. Il procedimento per l'apertura, ampliamento o trasferimento di esercizi di vicinato di cui all'art. 7 del decreto legislativo o di medie strutture di vendita di cui all'art. 8 del decreto legislativo, è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.
- 2. Nei casi in cui per l'apertura, ampliamento o trasferimento di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli art. 41 e 42 della L.R. 12/05, alla comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo, va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 42, comma 1, della L.R. 12/05.
- 3. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
- 4. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di esercizio di cui all'art. 8 del decreto legislativo va presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, allegando il progetto e l'ulteriore necessaria documentazione; in tal caso:
 - a) nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 38 della L.R. 12/05, il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per l'autorizzazione commerciale. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di intervento sostitutivo di cui all'art. 39 della predetta L.R. 12/05;
 - b) l'autorizzazione commerciale e il permesso di costruire sono contenuti in unico atto sottoscritto sia dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare il permesso di costruire sia dal responsabile della struttura comunale che si occupa di commercio, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interna all'ente, ossia tra le competenti strutture comunali.

ART. 42

NORME RIGUARDANTI LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ED I CENTRI COMMERCIALI

1. L'apertura di grandi strutture di vendita e di centri commerciali con superficie di vendita superiore ai mq. 1.500 non è consentita in tutto il territorio comunale ad esclusione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica individuati come tali dal Documento di Piano e la cui destinazione d'uso sia terziario - commerciale.

ART. 43

PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI DI NATURA URBANISTICA INERENTI LA DISPONIBILITÀ DI SPAZI AD USO PUBBLICO E DI PARCHEGGI

- 1. L'apertura, l'ampliamento o trasferimento di strutture commerciali diverse dagli esercizi di vicinato deve prevedere la dotazione minima di aree pubbliche o di uso pubblico descritte nei successivi commi.
- 2. Nelle medie superfici di vendita: 200% della Slp di cui almeno il 50% destinata a parcheggio; è consentita la monetizzazione della quota parte non destinata a parcheggio.
- 3. Per gli interventi previsti nei nuclei di antica formazione la percentuale di cui al comma precedente è ridotta della metà e la quota parte di cui è consentita la monetizzazione viene definita, in deroga a quanto previsto sempre dal comma precedente, dalla Convenzione del P.A..
- 4. La dotazione di parcheggi di cui ai commi precedenti deve essere assicurata o all'interno del P.A. o nelle immediate vicinanze.
- 5. Le aree destinate a parcheggio devono essere opportunamente piantumate e illuminate.

ART.44

CRITERI URBANISTICI PER LA LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- 1. L'apertura di medie deve avvenire esclusivamente attraverso interventi di riqualificazione di aree degradate o abbandonate o comunque già interessate da precedenti trasformazioni urbanistiche.
- 2. La localizzazione per l'apertura, l'ampliamento o trasferimento di medie strutture di vendita deve ottemperare alla necessità di ricucitura e ricomposizione dei bordi urbani anche mediante progettualità che privilegino il verde, urbano e attrezzato, ed il sistema della mobilità sostenibile, ciclabile e pedonale, come elementi di qualità urbanistica e di connessione con il contesto costruito circostante. Deve essere assicurata una adeguata dotazione di verde, aggiuntiva alle aree da destinarsi a parcheggi pubblici, sia come componente essenziale delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, sia come elemento qualificante della sistemazione delle aree scoperte e permeabili di proprietà privata con una piantumazione nella misura di 2 essenze d'altro fusto ogni 100 mq di superficie fondiaria, oltre alla messa a dimora di essenze arbustive quali componenti di un coerente progetto di sistemazione delle aree libere dall'edificazione, sia come elemento di arredo e di qualificazione ambientale nelle aree destinate a parcheggio e lungo i bordi esterni dell'intervento, dove si devono prevedere spazi a verde per una profondità di almeno 10 metri.

ART.45

NORME PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato dalla L.R. 15 del 21.3.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Nelle aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato.

ART. 46

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolate dalla L.R. 6/2010 e dalla D.G.R. del 23.1.2008 n. 8/6495.

2. Nei nuclei di antica formazione individuati nella cartografia di cui all'art. 2, comma 3, delle presenti Norme, l'apertura, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare quanto previsto dal precedente art. 39.

- Tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale, le nuove autorizzazioni per pubblico esercizio o ampliamento di superfici destinate alla somministrazione, possono essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte del richiedente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% della superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela ed aperti al pubblico senza alcun impedimento almeno negli orari di apertura dell'esercizio. Tali spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo del richiedente, al chiuso o all'aperto, e dovranno essere adeguatamente pubblicizzati e reperiti in un raggio di massimo 100 m. dal nuovo esercizio, distanza misurata con il percorso pedonale più breve e non devono presentare alcuna criticità di fruizione quale, ad esempio, l'attraversamento di strade di tipo superiore alla strada locale. Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di reperire completamente i parcheggi, potrà presentare richiesta di parziale o totale monetizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di accettare tale monetizzazione. Tale riduzione potrà essere effettuata sulla scorta della situazione dello stato di fatto relativa a fattori di mobilità, traffico e all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività. Nel caso di ampliamento non permanente per occupazione di spazi all'aperto, il pagamento dell'eventuale monetizzazione di cui al precedente comma 3, non deve essere reiterato ad ogni richiesta ma viene effettuato "una tantum".Per ampliamenti della superficie destinata alla somministrazione non superiore al 20% della superficie stessa non si applicano le norme del presente articolo.
- 4. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche su spazi situati all'aperto, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, purché legati ad una autorizzazione in essere in ambiente chiuso. Tali spazi dovranno essere situati nelle immediate vicinanze all'ambiente chiuso autorizzato alla somministrazione; non è ammessa la presenza di una strada interessata da traffico veicolare inframmezzo. La superficie così autorizzata viene considerata aumento della superficie destinata alla somministrazione a tutti gli effetti. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, e comunque in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici, ed altri ingressi pubblici e privati. L'occupazione può avvenire mediante due modalità:
 - A con sedie, tavoli, paraventi ed altre attrezzature facilmente rimovibili e quindi non permanenti nell'ambito delle 24 ore (ombrelloni, sistemi illuminanti e di riscaldamento, ecc.),
 - B con strutture accessorie ad un esercizio principale identificabili come installazioni precarie al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati se non con fissaggio mobile, al suolo pubblico (verande, gazebi, pergolati e similari).

Gli arredi e le attrezzature facilmente rimovibili devono essere scelti anche in base a valutazioni di tipo acustico legate alle fasi di posizionamento, rimozione e impilamento. Le autorizzazioni per l'occupazioni di suolo pubblico relative alle strutture di tipo A e B possono essere rilasciate sia con carattere permanente sia con carattere temporaneo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e della Tosap o, se istituita, dalla tassa comunale per l'occupazione degli spazi. Le strutture accessorie di cui al punto B, avendo carattere non permanente e provvisorio, non costituiscono aumento di superficie lorda di pavimento ai sensi delle vigenti norme di attuazione dello strumento urbanistico.

5. Caratteristiche costruttive delle verande. Altezza massima m. 3,00. Deroghe per altezze superiori potranno essere concesse, all'interno del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, per meglio inserire la veranda nel prospetto dell'edificio a cui viene applicata. La tamponatura della struttura portante, in metallo verniciato o legno, è ammessa con materiali quali vetro, plexiglas o similari. Deve essere garantita l'insonorizzazione della struttura a salvaguardia della pubblica quiete. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici

esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuna veranda non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza. La veranda e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap in carrozzella. Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e alla quiete pubblica e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame in sede di rilascio della autorizzazione. Per quanto attiene le caratteristiche igienico-sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa sanitaria vigente.

- 6. Caratteristiche costruttive dei pergolati e gazebo. Altezza massima m. 3,00. La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura che non dovrà avere ne grondaie ne pluviali non può essere tamponata. É ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali stuoie, in canna bambù o legno o similari, oppure tela con l'aggiunta di materiali necessari al contenimento delle emissioni acustiche.
- 7. Le strutture di cui ai presenti commi 5 e 6 dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata. L'occupazione è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del permesso di costruire (ovvero della presentazione della Denuncia di Inizio Attività D.I.A.). E' facoltà dell'Autorità competente vietare le occupazioni sia di tipo A sia di tipo B che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione. Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne in tali spazi. È vietato altresì interessare il suolo pubblico attiguo con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

ART. 47

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGROTURISTICA

1. Le attività agrituristiche sono regolate dal TITOLO X della L.R. n. 31/08 e dagli art. 59, 60 e 61 della L.R. 12/05.

ART. 48

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

- 1. Le modalità e le condizioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica sono regolate dal $D.Lgs.\ 24.4.2001\ n.\ 170\ e\ dalla\ D.C.R.\ del\ 10.7.2002\ n.\ 7/0549.$
- 2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 6 dell'Allegato A alla D.C.R. del del 10.7.2002 n. 7/0549, in mancanza di vigenza e validità del Piano di Localizzazione di cui all'art. 6 sempre del D. Lgs. 170/01, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 per lo svolgimento delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica sia in punti di vendita esclusivi sia in punti di vendita non esclusivi.

ART. 49

NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

- 1. Le modalità e le condizioni per l'istallazione degli impianti e per l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti sono regolate dalla L.R. n. 6/2010 e dal "Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti" di cui alla D.C.R. del 12 maggio 2009, n. 8/834.
- 2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 24/04, di seguito vengono individuati i criteri urbanistici, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree sulle quali possono essere istallati i nuovi impianti di distribuzione carburanti o realizzare le ristrutturazioni degli impianti esistenti.
- 3. L'istallazione di nuovi impianti, l'ampliamento, la ristrutturazione e la straordinaria manutenzione degli impianti esistenti è vietata nei nuclei di antica formazione e nelle aree destinate all'esercizio dell'attività agricola.
- 4. Negli altri ambiti è consentita l'istallazione di nuovi impianti, l'ampliamento, la ristrutturazione e la straordinaria manutenzione degli impianti esistenti nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) in ordine alla visibilità nelle intersezioni stradali e di eventuali vincoli specifici paesaggistici.
- 5. L'istallazione di nuovi impianti potrà avvenire solo all'interno di Piani Attuativi.
- 6. Tutti i progetti che riguardano nuovi impianti, l'ampliamento, la ristrutturazione e la straordinaria manutenzione degli impianti esistenti sono sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della L.R. 12/05.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI E FINALI

ART. 50

VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI

- 1.I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento abilitativo o denuncia di inizio attività.
- 2.Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas e le cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione della energia elettrica debbono essere realizzate in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.
- 3.È ammessa la realizzazioni fuori terra solo se la realizzazione interrata sia specificatamente vietata da precise disposizioni di legge.
- 4.Nei casi di cui al precedente comma 3, tali volumi non sono comunque computati ai fini della verifica dei parametri edilizi ed urbanistici mentre vanno comunque rispettate le distanze fra fabbricati limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all'interno di piani attuativi.

ART. 51

FABBRICATI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO

- 1.Le opere abusive, legittimate tramite il rilascio di autorizzazione o concessione o permessi di costruire in sanatoria, ai sensi del titolo IV° della Legge n° 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, anche se in contrasto con le norme degli strumenti urbanistici vigenti, possono essere oggetto di trasformazione edilizia secondo le prescrizioni degli artt. 11e 12 delle presenti norme. Possono sempre altresì essere accorpate le pertinenze comunque autorizzate o legittimate per conseguire un miglioramento estetico e funzionale dell'edificio e per consentire una migliore utilizzazione degli spazi, nel solo rispetto delle distanze disciplinate dal Codice Civile.
- 2.Le costruzioni sanate mediante le procedure autorizzative o concessorie previste dalla legge, potranno usufruire, ove consentito dalle norme di zona, di incrementi di volume e superficie utile
- 3. Qualora i manufatti come sopra sanati ricadono entro fasce di rispetto stradale, cimiteriali, ecc., l'eventuale accorpamento delle opere pertinenziali o accessorie, è consentito solo previo trasferimento al di fuori dalle fasce di rispetto.
- 4.In tale ultima ipotesi sono consentite comunque costruzioni in aderenza e possono essere presentate soluzioni progettuali unitarie tra più proprietari confinanti.

ART. 52

RECUPERO DI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI

- 1.Le norme del presente articolo si applicano ai soli interventi di recupero di sottotetti ai fini abitativi di cui al Capo I del TITOLO IV della L.R. 12/05.
- 2.Con il termine sottotetto si identifica lo spazio destinato a solaio della costruzione, ossia il vano compreso tra l'ultimo piano abitabile della casa e il tetto, di solito adibito a ripostiglio o sgombero. Tale spazio sottotetto, contenuto nella sagoma dell'edificio sottostante al netto di balconi, gronde, ecc. é comprensivo di qualsiasi ulteriore suddivisione/partizione sia orizzontale che verticale esistente tra la soletta di copertura dell'ultimo piano abitativo del fabbricato e la copertura.

3.Il recupero abitativo dei sottotetti, anche in caso di modifica delle altezze in gronda e/o al colmo non deve osservare le distanze delle presenti NdP, deve risultare comunque rispettoso delle distanze prescritte nel Codice Civile e della distanza minima tra i fabbricati di m. 10.

- 4.Le eventuali modifiche alla copertura sono ammesse solo ai fini di garantire che l'altezza media ponderale sia compresa tra ml. 2,40 e 2,70.
- 5.Ne consegue che il recupero abitativo del sottotetto, in quanto disposto da una norma di "deroga", non comporta la realizzazione di un nuovo piano abitabile, per cui non vi é superamento della preesistente altezza dell'edificio.
- 6.La distanza minima tra costruzioni nelle istanze di recupero di sottotetti ai fini abitativi non può essere inferiore a metri 3,00 conformemente a quanto prescritto dal Codice Civile.
- 7.La distanza minima dal confine per i recuperi di sottotetti ai fini abitativi non può essere inferiore a metri 1,50 conformemente a quanto prescritto dal Codice Civile. In caso di preesistente costruzione a confine é ammessa la possibilità di sopralzare il muro a confine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile unicamente per raggiungere un'altezza interna compresa tra ml. 2,40 e 2,70.
- 8.Ai sensi del comma 1 quater dell'art. 65 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nei nuclei di antica formazione, negli edifici con caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio, nonché per i beni storico-artistici monumentali individuati dalle tavole di cui all'art. 2 delle presenti NdP, non trovano applicazione le norme contenute nel Capo I del TITOLO IV della L.R. 12/05, limitatamente a quanto previsto al comma 1 dell'art. 64 del TITOLO stesso. Sono eventualmente ammessi solo interventi relativi all'apertura di nuove finestre nel prospetto o di lucernari alle condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 delle presenti NdP.

ART. 53

EDIFICI ESISTENTI NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA (ATU)

- 1. Fino all'adozione degli strumenti urbanistici attuativi degli ambiti di trasformazione urbanistica, gli edifici esistenti potranno essere oggetto degli interventi previsti alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 27 della L.R. 12/05.
- 2. Le indicazioni progettuali, dimensionali e le vocazioni e destinazioni d'uso indicate nelle schede attuative degli ambiti di trasformazione riportate nel Documento di Pano, sono prevalenti rispetto alle previsioni ed alle indicazioni contenute nel Piano delle Regole ed alle presenti norme.

ART. 54

NORME TRANSITORIE DI RACCORDO CON IL PRECEDENTE PRG

- 1.Le presenti NdP non si applicano alle Domande di Permesso di Costruire e alle D.I.A. presentate entro la data della pubblicazione per l'acquisizione del parere delle forze economiche e sociali, complete di documentazione utile per l'istruttoria comunale di procedibilità purché il rilascio del Permesso o il conseguimento dell'efficacia della D.I.A. avvenga entro la data di approvazione definitiva del presente Piano delle Regole. Per tali interventi sono fatte salve le normative del previgente PRG.
- 2.La disciplina di cui al precedente comma viene applicata anche alle varianti a tutti gli interventi in corso e derivanti da procedure abilitative autorizzate in vigenza del precedente PRG che non configurino progetti radicalmente differenti ed eccedenti la definizione di "variante essenziale" di cui all'art. 54 della L.R. 12/05.
- 3. Fino alla scadenza dei singoli Piani Attuativi di cui al precedente art. 18 comma 1, sia vigenti, sia approvati in regime del precedente PRG, sono fatte salve al loro interno tutte le specifiche prescrizioni; alle relative istanze edilizie si applicano le disposizioni del precedente P.R.G.; successivamente alla scadenza dei singoli P.A. saranno applicabili le presenti NdP con riferimento ad aree non soggette a Piano Attuativo, fatti salvi tutti gli obblighi convenzionali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per ogni altro adempimento e impegno sottoscritti con la Pubblica Amministrazione.

4.Le istanze presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive che prevedono varianti allo strumento urbanistico previgente e di cui è stata conclusa la Conferenza di Servizi, mantengono le specifiche previsioni anche se in contrasto con le presenti NdP.

ART. 55

MODALITÀ' DI ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

- 1.Le presenti norme sostituiscono totalmente e quindi abrogano le Norme Tecniche di Attuazione del previgente Piano Regolatore Generale e tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e siano con le presenti incompatibili ad esclusione di quanto disciplinato nel precedente art. 54.
- 2.Le presenti norme entrano in vigore a seguito della pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- 3.Dalla data della delibera di adozione in Consiglio Comunale si applicano le misure di salvaguardia obbligatorie previste per legge.

Tabella A (art. 10)	CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO

1. residenza e servizi alla residenza

1.1 Residenza:

abitazioni; residence/case albergo; camere ammobiliate, bed&brekfast, residenze di turismo stanziale; studi professionali ed affini.

1.2 Servizio alla residenza:

esercizi di vicinato; attività di somministrazione di alimenti e bevande; artigianato di servizio (arrotini; barbieri; ciclo riparatori; decoratori; elettricisti; estetisti; falegnami; fotografi; idraulici; laboratori odontotecnici; lavanderie/stirerie/tintorie; legatorie; orafi; panettieri; parrucchieri; pasticcieri; pellicceri; radio riparatori; restauratori; sarti/sartorie; stuccatori; tappezzieri; torrefazioni di caffè; vetrai/corniciai; ecc.); massaggiatori; istituti di bellezza/palestre ed impianti per la ginnastica estetico-curativa; ambulatori e laboratori per analisi mediche; servizi sociali e culturali; assicurazioni; agenzie immobiliari; sportelli aperti al pubblico; gallerie d'arte; alberghi/locande; ostelli; rivendite di giornali e riviste; farmacie; tabaccai; agenzie di viaggio; sedi di associazioni e sedi di partito; club privati; sportelli bancari e postali; autorimesse pubbliche o private; agenzie ippiche; sale gioco; attività similari.

1.3. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale:

uffici amministrativi pubblici; istituzioni e fondazioni pubbliche e private; case di riposo; terminal trasporti pubblici; biblioteche; cinematografi; teatri; sale per lo spettacolo; collegi; convitti; asili nido e scuole materne; scuole di ogni ordine e grado, comunque gestite; palestre ed attrezzature sportive pubbliche e private, chiuse o all'aperto, per il gioco e lo sport; centri di orientamento; parcheggi; mercato pubblico e/o di quartiere; presidi per la sicurezza pubblica; attività similari.

2. attività non residenziale

2.1 attività di produzione

tutte le attività produttive compatibili con le norme sanitarie ad esclusione delle attività produttive di tipo agricolo.

2.2 attività terziarie

medie strutture di vendita, centri commerciali; uffici direzionali; sale espositive e spazi espositivi all'aperto; magazzini e depositi per la logistica; centro congressi; discoteche/locali notturni.

attività di tipo agricolo

residenze dell'imprenditore agricolo come definito dal punto 3 dell'Allegato A della L.R. n. 31/08 e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli; allevamento (anche di animali domestici); florovivaismo, agriturismo, attività similari.

attività di cui occorre una specifica individuazione urbanistica

edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi di cui agli artt. 70, 71 e 72 L.R. 12/05

attività ricettive all'aria aperta di cui all'art. 51 L.R. 15/07 (vedi il precedente art. 38, comma 5)

SCHEDA D'AMBITO

scheda n.

tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina

nuova costruzione e ampliamento = lettera e, comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione

edilizio diretto di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 1/3

If 0,30 mq/mq

H max 9,00 - **H min** 3,00

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati art. 873 e seguenti del Codice Civile

dai confini ml. 5,00

destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle NdP

discoteche, locali notturni, attività artigianali e industriali di produzione insalubri e con classe di emissione acustica superiore alla terza, attività agricole

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP

in aggiunta a quanto previsto dalla L. 122/1989 occorre reperire a sup. a parcheggio il 20% della **SIp** di cui almeno il 30% di quest'ultima quota parte dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare; sempre quest'ultima quota aggiuntiva (il 20% della SIp) potrà essere monetizzata in tutto o in parte a fronte della dimostrazione dell'impossibilità di reperimento.

norme particolari

È ammessa la possibilità di incrementare l'indice fondiario attraverso l'impiego di "diritti edificatori" determinati in applicazione del criterio compensativo di cui all'art. 16, comma 1 delle presenti NdP.

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 2

tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina

intervento di ristrutturazione = lettera d), comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione

edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc esistente If esistente

H max esistente - H min esistente

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati esistente dai confini esistente

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

discoteche, locali notturni, attività artigianali e industriali di produzione insalubri e con classe di emissione acustica superiore alla terza, attività agricole

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP come scheda n. 1

norme particolari

nessuna

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 3

tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina

nuova costruzione in lotto già edificato previa demolizione dell'esistente

modalità di attuazione

edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 1/3

If 0,30 mg/mg

H max 9,00 - **H min** 3,00

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati art. 873 e sequenti del Codice Civile

dai confini ml. 5,00

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

discoteche, locali notturni, attività artigianali e industriali di produzione insalubri e con classe di emissione acustica superiore alla terza, attività agricole

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP come scheda n. 1

norme particolari

nel caso in cui l'edificio oggetto di demolizione sia a destinazione non residenziale e la nuova costruzione sia residenziale, la **SIp** esistente viene incrementata del 50% se l'intervento viene realizzato mediante pianificazione attuativa di cui all'art. 1, comma 6, lettera b) delle NdP; in tal caso nella convenzione dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione nella misura minima di 36 mq per ogni 100 mq di **SIp** e non trova applicazione quanto previsto dall'art. 12 delle NdP.

È ammessa la possibilità di incrementare l'indice fondiario attraverso l'impiego di "diritti edificatori" determinati in applicazione del criterio compensativo di cui all'art. 16, comma 1 delle presenti NdP.

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 4

tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina aree con funzione non residenziale

nuova costruzione = lettera e), comma 1, art. 27, LR 12/05 e nuova costruzione in lotto già edificato previa demolizione dell'esistente

modalità di attuazione

pianificazione attuativa: art. 1, comma 6, lettera b) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 60% o esistente

1,20 mg/mg o esistente

10,50 o esistente - H min H max 4.50 o esistente

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP tra i fabbricati zero o ml. 10,00 dai confini zero o ml. 5,00

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

attività agricole; residenza ed assimilate alla residenza di cui al punto 1.1 della tabella A allegata alle presenti norme se superiore ai mg. 150 di **SIp** per ogni intervento non residenziale.

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP in aggiunta a quanto previsto dalla L. 122/1989 occorre reperire a sup. a parcheggio il 15% della **SIp** di cui almeno il 30% di guest'ultima guota parte dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare; sempre quest'ultima quota aggiuntiva (il 20% della SIp) potrà essere monetizzata in tutto o in parte a fronte della dimostrazione dell'impossibilità di reperimento.

norme particolari

Nella convenzione dovrà essere prevista la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione, nella misura del 10% della Spl per insediamenti industriali ed artigianali. Per insediamenti commerciali vedi art.43 delle presenti norme.

Ove l'insediamento lo consentisse deve essere prevista lungo i confini d'ambito una barriera vegetata.

L'area non pavimentata deve essere sistemata a verde.

Per comprovate esigenze tecnologiche sono ammesse altezze diverse dall'altezza massima (H max) indicata per gli impianti tecnologici e produttivi degli edifici. In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale.

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 5

tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina aree con funzione non residenziale

ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti

modalità di attuazione

edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 60% o esistente

lf 1,20 mq/mq o esistente

H max 10.50 o esistente - H min 4,50 o esistente

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP tra i fabbricati zero o ml. 10,00 dai confini zero o ml. 5,00

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

attività agricole; residenza ed assimilate alla residenza di cui al punto 1.1 della tabella A allegata alle presenti norme se superiore ai mg. 150 di **SIp** per ogni intervento non residenziale.

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP Limitatamente agli interventi di ampliamento, in aggiunta a guanto previsto dalla L. 122/1989 occorre reperire a sup. a parcheggio il 20% della SIp di cui almeno il 30% di quest'ultima quota parte dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare; sempre quest'ultima quota aggiuntiva (il 20% della Slp) potrà essere monetizzata in tutto o in parte a fronte della dimostrazione dell'impossibilità di reperimento.

norme particolari

Ove le condizioni dell'edificato lo consentisse, l'insediamento deve prevedere lungo i confini d'ambito una barriera vegetata.

L'area non pavimentata deve essere sistemata a verde.

Per comprovate esigenze tecnologiche sono ammesse altezze diverse dall'altezza massima (H max) indicata per gli impianti tecnologici e produttivi degli edifici. In tal caso si dovrà avere cura di mettere in atto una serie di presidi architettonici-ambientali atti a mitigare l'impatto ambientale.

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 6

tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina: spazi pubblici e di uso pubblico

nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti

modalità di attuazione

quelle previste per la realizzazione di opere di urbanizzazione

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

definito dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione definito dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione H max - H min definita dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati e dai confini, definite dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

Tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le attrezzature a servizio del personale addetto e la residenza per il personale di custodia.

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP definita dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione

norme particolari

In tali aree trova applicazione, in alternativa all'esproprio ai sensi delle vigenti leggi, l'istituto della compensazione urbanistica: in luogo della corresponsione dell'indennità di esproprio, l'Amministrazione attribuisce, a fronte della cessione gratuita dell'area, un indice virtuale di 0,10 mg/mg trasferibili su aree edificabili all'interno del tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina.

SCHEDA DI EDIFICIO

scheda n.

beni storico-artistici monumentali

restauro = lettera c), comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione

edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc esistente If esistente

H max - H min esistente

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati esistente dai confini esistente

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

discoteche, locali notturni, attività artigianali e industriali di produzione insalubri e con classe di emissione acustica superiore alla terza, attività agricole

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP nessuna

norme particolari

qualora il bene sia soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 22.1.04, n. 42, è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 21 del predetto decreto legislativo; sono vietati INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA come descritti alla lettera b), comma 1, art. 27, LR 12/05 e INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA come descritti alla lettera d), comma 1, art. 27, LR 12/05;

le opere di restauro debbono essere effettuate, per quanto possibile, con i criteri del restauro scientifico nel rispetto delle prescrizioni della "carta del restauro" (C.M. del 6.4.1972 N.177) ed in particolare nel rispetto di quanto specificato per "la condotta dei restauri architettonici" e per "la tutela dei centri storici".

SCHEDA D'AMBITO

scheda n. 8

all'interno ed all'esterno del tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina: aree verdi (giardini e parchi privati, aree di pregio, barriera vegetata, bacini idrografici artificiali)

nuova costruzione = lettera e), comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione

edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

parametri ed indici: artt. 3 e 4 delle NdP

Rc 1/5 salvo norme particolari 0,10 salvo norme particolari

H max 3,00 salvo norme particolari 3.00 - **H min**

distanze: artt. 5 e 6 delle NdP

tra i fabbricati esistente o art. 873 e seguenti del Codice Civile

dai confini esistente o ml. 5,00

destinazioni non ammissibili: art. 10 e tabella A delle NdP

tutte tranne la residenza ed assimilate alla residenza di cui al punto 1.1 della tabella A allegata alle presenti norme e attrezzature sportive.

dotazione di aree a parcheggio: L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP

in aggiunta a guanto previsto dalla L. 122/1989 occorre reperire a sup. a parcheggio il 20% della **SIp** di cui almeno il 30% di quest'ultima quota parte dovrà essere previsto in posizione comodamente accessibile e direttamente aperto su spazio pubblico con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare; sempre quest'ultima quota aggiuntiva (il 20% della SIp) potrà essere monetizzata in tutto o in parte a fronte della dimostrazione dell'impossibilità di reperimento.

norme particolari

L'area libera deve essere sistemata a giardino urbano con l'avvertenza che la messa a dimora di nuove alberature d'alto fusto sarà nella misura minima di una pianta ogni 100 mq. di superficie del lotto non coperta. Sono fatte salve eventuali essenze diverse se esistenti. Ogni intervento che trasformi lo stato edilizio ed urbanistico dovrà essere progettato con la massima attenzione ad un corretto inserimento ambientale; tale criterio dovrà essere preponderante nella valutazione ai fini autorizzativi.

L'area interessata dalla barriera vegetata non può essere in alcun modo edificata. Nelle aree inserite all'interno delle AREE DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED ECOLOGICHE si applica quanto previsto dal Titolo IV delle presenti norme.

I bacini idrici artificiali devono essere accessibili mediante il ripristino dei sentieri, non possono essere recintati in alcun modo e l'eventuale uso deve essere convenzionato con l'Amministrazione Comunale.

L'area in località Cogoredo identificata con asterisco - * - non è edificabile.

TIPOLOGIE EDILIZIE

scheda n. 9

edifici con caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio

TIPO CASCINALE: edificio in linea a corpo semplice, costituito da più cellule basi, a due piani, con destinazione perlopiù residenziale

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

elementi di vulnerabilità e di rischio azioni non ammesse

perdita degli elementi caratterizzanti il tipo:

corpo semplice ed in linea; porticati e loggiati se esistenti; tetto a due falde; serialità ed allineamento delle aperture; rapporto con la strada

modificazione e/o eliminazione degli elementi fondativi del tipo:

forma, numero e dimensioni delle aperture per cellula base; porticati e loggiati se esistenti; ballatoio con ringhiera; area libera a cortile fronteggiante il lato esposto al sole

introduzione di elementi estranei:

balconi e terrazze; falde e gronde intermedie nelle facciate; lucernari e abbaini nelle falde di copertura; verande; recinzioni e frazionamenti degli spazi liberi

categorie compatibili di trasformazione azioni ammesse

recupero delle primitive forme originarie in caso di manomissioni successive mediante operazioni di riallineamento delle aperture ed eliminazione di superfetazioni e tamponamenti dei porticati e loggiati;

interventi di riorganizzazione degli spazi interni, compresa la formazione di scale interne di collegamento; recupero dei sottotetti esistenti senza alterazione delle pendenze, delle linee di gronda e di colmo e con eventuale introduzione di serramenti non sporgenti dalle falda di copertura e chiusura con serramenti delle aperture perimetrali dei sottotetti esistenti; eventuali chiusure dei porticati e loggiati mediante pareti finestrate posate all'interno del filo dei pilastri strutturali; interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con eventuale sostituzione di elementi edilizi coerenti con l'aspetto paesaggistico

TIPOLOGIE EDILIZIE

scheda n. 10

edifici con caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio

TIPOLOGIE TARDO OTTECENTESCHE E DEL PRIMO NOVECECENTO: edificio costituito da 2/3 piani, con più di una unità immobiliare.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

elementi di vulnerabilità e di rischio azioni non ammesse

perdita degli elementi caratterizzanti il tipo: serialità ed allineamento delle aperture rapporto con la strada

modificazione e/o eliminazione degli elementi fondativi del tipo: forma, decorazione e dimensioni delle aperture sistema di ingresso con eventuali elementi decorati eventuale area libera tra edificio e strada

introduzione di elementi estranei: falde e gronde intermedie nelle facciate lucernari e abbaini nelle falde di copertura verande

categorie compatibili di trasformazione azioni ammesse

interventi di riorganizzazione degli spazi interni; recupero dei sottotetti esistenti senza alterazione delle pendenze, delle linee di gronda e di colmo e con eventuale introduzione di serramenti non sporgenti dalle falda di copertura;interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con eventuale sostituzione di elementi edilizi coerenti con l'aspetto paesaggistico

TIPOLOGIE EDILIZIE

scheda n. 11

edifici con caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio

TIPO A CORTE CHIUSA O APERTA: edificio in linea a corpo semplice, a due piani, in casi rari a tre piani, con destinazione residenziale salvo al piano terreno che può ospitare attività al servizio della residenza, organizzato attorno ad uno spazio chiuso sui quattro lati o su tre lati per il TIPO A CORTE APERTA su cui normalmente si affacciano ballatoi con ringhiere,

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

elementi di vulnerabilità e di rischio azioni non ammesse

perdita degli elementi caratterizzanti il tipo: corpo semplice ed in linea tetto a quattro falde serialità ed allineamento delle aperture rapporto con la strada

modificazione e/o eliminazione degli elementi fondativi del tipo: forma, decorazione e dimensioni delle aperture ballatoio con ringhiera e mensole decorate area libera a cortile

introduzione di elementi estranei: balconi, terrazze, ballatoi e scale esterne falde e gronde intermedie nelle facciate lucernari e abbaini nelle falde di copertura verande recinzioni e frazionamenti degli spazi liberi

categorie compatibili di trasformazione azioni ammesse

recupero delle primitive forme originarie in caso di manomissioni successive mediante operazioni di riallineamento delle aperture ed eliminazione di superfetazioni; interventi di riorganizzazione degli spazi interni; recupero dei sottotetti esistenti senza alterazione delle pendenze, delle linee di gronda e di colmo e con eventuale introduzione di serramenti non sporgenti dalle falda di copertura:interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con eventuale sostituzione di elementi edilizi coerenti con l'aspetto paesaggistico

TIPOLOGIE EDILIZIE

scheda n. 12

edifici con caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio

PALAZZO, VILLA, CASA PADRONALE: edificio costituito da un piano seminterrato e da un piano rialzato a cui si accede tramite una serie di gradini esterni e uno o più piani superiori.

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

elementi di vulnerabilità e di rischio azioni non ammesse

perdita degli elementi caratterizzanti il tipo: serialità ed allineamento delle aperture rapporto con la strada

modificazione e/o eliminazione degli elementi fondativi del tipo: forma, decorazione e dimensioni delle aperture sistema di ingresso con eventuali elementi decorati area libera a giardino tra edificio e strada

introduzione di elementi estranei: balconi, terrazze, ballatoi e scale esterne falde e gronde intermedie nelle facciate lucernari e abbaini nelle falde di copertura verande recinzioni e frazionamenti degli spazi liberi

categorie compatibili di trasformazione azioni ammesse

recupero delle primitive forme originarie in caso di manomissioni successive mediante operazioni di riallineamento delle aperture ed eliminazione di superfetazioni; interventi di riorganizzazione degli spazi interni; recupero dei sottotetti esistenti senza alterazione delle pendenze, delle linee di gronda e di colmo e con eventuale introduzione di serramenti non sporgenti dalle falda di copertura; eventuali chiusure dei porticati e loggiati mediante pareti finestrate posate all'interno del filo dei pilastri strutturali; interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con eventuale sostituzione di elementi edilizi coerenti con l'aspetto paesaggistico

TIPOLOGIE EDILIZIE

scheda n. 13

edifici con caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio

Tipologie recenti o contemporanee: edificio realizzato in epoca recente ma contestualizzato in ambiente di antica formazione

MODALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI

elementi di vulnerabilità e di rischio azioni non ammesse

perdita degli elementi caratterizzanti il tipo: serialità ed allineamento delle aperture rapporto con la strada

introduzione di elementi estranei: balconi, terrazze, ballatoi e scale esterne falde e gronde intermedie nelle facciate lucernari e abbaini nelle falde di copertura verande recinzioni e frazionamenti degli spazi liberi

categorie compatibili di trasformazione azioni ammesse

recupero delle primitive forme originarie in caso di manomissioni successive mediante operazioni di riallineamento delle aperture ed eliminazione di superfetazioni; interventi di riorganizzazione degli spazi interni; in deroga a quanto previsto all'art. 52, comma 8 delle presenti Norme, è possibile il recupero dei sottotetti esistenti anche con alterazione delle pendenze, delle linee di gronda e di colmo e con eventuale introduzione di serramenti non sporgenti dalle falda di copertura; eventuali chiusure dei porticati e loggiati mediante pareti finestrate posate all'interno del filo dei pilastri strutturali; interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione con eventuale sostituzione di elementi edilizi coerenti con l'aspetto paesaggistico